

analecta papyrologica

XXXI 2019



ACCADEMIA FIORENTINA
DI PAPIROLOGIA
E DI STUDI SUL MONDO ANTICO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MESSINA
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne

ANALECTA PAPHROLOGICA
è una rivista di fascia A/ANVUR *peer reviewed*

diretta da

Rosario Pintaudi
Diletta Minutoli

comitato scientifico

Daniele Castrizio (Messina)
Paola Colace Radici (Messina)
Alain Delattre (Bruxelles-Paris)
Lucio Del Corso (Cassino)
Hermann Harrauer (Wien)
Todd Michael Hickey (Berkeley)
Gabriella Messeri Savorelli (Firenze-Napoli)
Moamen Mohamed Othman (Il Cairo)
Paola Pruneti (Firenze)
Dominic Rathbone (London)
Agostino Soldati (Roma)
Giuseppe Ucciardello (Messina)
Antonino Zumbo (Reggio Calabria)

comitato editoriale

Antonio López García (Barcelona)
Diletta Minutoli (Messina)
Silvia Strassi (Padova)

analecta papyrologica

XXXI 2019

SICANIA
university press

In copertina:
PSI IX 1092 – Callimaco: Chioma di Berenice
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana

ISSN 1122-2336

© 2019, SICANIA by Sabir s.r.l.
Via Catania 62, 98124 Messina
www.sicania.me.it
info@sicania.me.it

Direzione scientifica in convenzione con
Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico
Firenze

Tutti i diritti sono riservati all'Editore.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera.

Il volume è dedicato alla memoria di Paul Canart (25.10.1927-14.09.2017)
Belge vivant à Rome et travaillant dans la Cité du Vatican...



SICUREZZA, OSSERVANZA DELLE REGOLE,
PROCEDURE DI POLIZIA NELL'EGITTO ROMANO:
IL RUOLO DEGLI UFFICIALI DI VILLAGGIO NELLA
PRESENTAZIONE DI PETIZIONI*

Molte differenti opinioni sono state espresse riguardo alle strategie che gli abitanti di villaggi e piccole città dell'Egitto romano adottavano quando subivano un crimine o un abuso. Nella discussione che segue cerco di stabilire in quale misura gli ufficiali di villaggio nei primi tre secoli di governo romano fossero coinvolti nelle fasi iniziali delle indagini su reati denunciati, e quale ruolo possano aver esercitato nel determinare il comportamento delle vittime e la selezione di una particolare procedura legale come la presentazione di querele per iscritto a più alti funzionari. Ciò può aiutare a capire fino a che punto reati e criminalità fossero affrontati dalle istituzioni di villaggio senza il ricorso ad autorità esterne.

Nelle pagine che seguono userò spesso la parola 'polizia': col termine si intende l'insieme delle attività mirate alla conservazione dell'ordine pubblico e della sicurezza attraverso procedure e personale sotto il controllo ufficiale governativo, senza che ciò implichi una integrale assimilazione ai moderni organi statali con *specifiche* funzioni di polizia e costituiti da personale *specializzato*¹.

* Il contenuto di questo contributo, di cui molti punti sono già discussi nella mia tesi di dottorato del 2012, corrisponde a quanto da me esposto con il titolo *Security, legality and police procedures in Roman Egypt: the role of village officials in the submission of complaints*, alla conferenza internazionale *Institutions in Villages in Egypt from the Early Roman to the Fatimid period*, tenutasi al King's College, London, il 3 e il 4 luglio 2014. Ringrazio gli organizzatori Dominic Rathbone e Micaela Langellotti e tutti gli altri studiosi che hanno discusso queste tematiche con me in quella sede.

¹ Utili brevi precisazioni su cosa si deve intendere per personale di 'polizia' nel contesto dell'amministrazione sono in BAGNALL 1977, in part. pp. 67-68; e più recentemente FUHRMANN 2012 nell'introduzione del suo volume, in part. pp. 6-12, in modo sintetico chiarisce bene le definizioni di questi termini e discute le possibili controversie di cui sono state a volte oggetto negli studi storici. Più in generale sulle difficoltà che nell'ambito delle scienze sociali e soprattutto negli studi comparativi derivano dalla mancanza di una definizione universalmente accettata di 'polizia' cf. GREGORY 1996, con ulteriori rimandi bibliografici.

Gli ufficiali di villaggio che erano regolarmente coinvolti in questioni di polizia e ai quali faccio qui riferimento erano identificati con un ristretto numero di titoli. Tutte queste figure sono parte del personale selezionato tra la popolazione di ciascun villaggio e incaricato attraverso ben regolate procedure dell'amministrazione generale², ed è chiaro che avevano precise responsabilità nei confronti dello stesso sistema amministrativo:

Demosioi (*komes*), 'pubblici ufficiali' del villaggio: termine generale che di per sé può includere molti tipi di funzionari locali, ma che era usato specialmente per quelli con compiti di polizia³. In testi concernenti il controllo dell'ordine pubblico, il termine è frequente e può riferirsi al corpo degli ufficiali di polizia al completo con tutti i suoi rappresentanti, ma a volte appare usato in maniera più limitata per indicare solo i φύλακες pubblici di ruolo subordinato, o in singoli documenti per fare rapido cenno al personale di polizia che ha compiuto interventi e che non viene meglio identificato⁴.

Archephodoi, 'capi della polizia': senza ambiguità il termine si riferisce alle persone che erano primariamente responsabili dell'attività di polizia nei villaggi, solitamente da una a tre a seconda delle dimensioni del singolo villaggio⁵. Tale figura si sviluppa pienamente nell'Egitto romano, mentre la parola è scarsamente attestata nei documenti del periodo tolemaico.

Presbyteroi (*komes*)⁶, 'anziani' di villaggio, un corpo di rappresentanti del villaggio: la denominazione era un lascito del periodo tolemaico, ma durante il periodo romano, e specialmente durante il II^p, le procedure per le loro nomine temporanee (non più realmente basate sull'età 'avanzata') e le loro mansioni diventano meglio regolate e definite: a loro è assegnata

² In generale cf. LEWIS 1997 e ID. 1970; *P. Petaus* 66-68 comm.

³ Cf. *P. Petaus* 66 introd.; *SB XVI* 12494, 4-13; LEWIS 1997, pp. 20 e 114; B.P. GREN-FELL e A.S. HUNT nell'ediz. di *P. Oxy.* XII 1411, comm. a r. 2; LEWIS 1970, p. 162.

⁴ In ogni caso è da considerare obsoleta l'argomentazione di HOHLWEIN 1905, il quale riteneva che il termine facesse *sempre* riferimento *soltanto* alle guardie di rango inferiore; e lui stesso corresse questa posizione già in HOHLWEIN 1912, p. 189.

⁵ Sull'*archepodos* cf. JOUGUET 1911, pp. 259-261; OERTEL 1917, pp. 275-277; DREXHAGE 1989 pp. 108-110 (ma si tenga presente che i dubbi di Drexhage sull'area di competenza territoriale dell'ufficiale non sono condivisibili: la capacità di movimento oltre i confini del villaggio, con o senza una transitoria autorizzazione di superiori, non equivale concettualmente all'avere poteri, competenze e compiti di sorveglianza sull'area del nomo o addirittura oltre; e proprio l'esempio da lui citato di *P. Mich.* VI 421 suggerisce tutt'altra interpretazione, cf. *infra*, in part. nt. 47); LEWIS 1997, p. 15; DRECOLL 1997, pp. 158-163.

⁶ Sui *presbyteroi* vd. in generale TOMSIN 1952; LEWIS 1997, p. 43 s.v.; OERTEL 1917, pp. 146-153.

un'ampia gamma di incombenze nell'amministrazione di villaggio (organizzazione delle attività agricole, raccolta delle tasse) e sono spesso coinvolti direttamente nel controllo dell'ordine pubblico e in procedure di polizia⁷.

Hegoumenoi (komes), 'guide', 'presidenti' di villaggio: il termine è piuttosto generico ed è usato per vari tipi di 'rappresentanti', ma è numerose volte impiegato chiaramente per indicare alcuni funzionari di villaggio la cui attività risulta simile o si sovrapponeva a quella dei *presbyteroi*, di frequente anche nel contesto dei controlli di polizia. Ciò ha suscitato dubbi fra gli studiosi⁸, e probabilmente generava un certo grado di confusione perfino tra gli abitanti dei villaggi egiziani⁹. Verosimilmente il termine si riferisce in effetti agli stessi *presbyteroi komes* o, meglio, a quelli che agivano come rappresentanti dell'intero gruppo; cf. *SB XVI* 12951, 12-13, discusso

⁷ TOMSIN 1952, pp. 501-502 appariva in qualche modo cauto verso l'opinione già espressa da JOUGUET 1911, p. 218, OERTEL 1917, p. 147 e poi riaffermata da WILCKEN nel 1936 (edizione di *P. Brem.* 26, introd.) che i *presbyteroi komes* avessero regolarmente funzioni di polizia. Nondimeno TOMSIN 1952, p. 500, che pure citava parecchi testi correlati a reali funzioni di polizia, parlava di un ruolo di «véritable police de complément» almeno per il I^p, con una definizione che è molto meglio dell'espressione «police irrégulière» usata da HOHLWEIN 1902, p. 160 e *passim*. A mio parere il problema è in effetti più terminologico che sostanziale: almeno in questo caso è anacronistico tracciare una precisa linea di demarcazione tra mansioni poliziesche e non poliziesche svolte dagli amministratori dei villaggi. È chiaro che, sebbene fossero incaricati per un'ampia gamma di doveri amministrativi, i *presbyteroi* di villaggio erano legati con continuità anche a certe funzioni a carattere poliziesco, ed erano generalmente considerati responsabili per l'ordine pubblico e la sicurezza dei loro villaggi, sebbene supportati da altri ufficiali con *specifiche* funzioni di polizia. In aggiunta a ciò, alcuni documenti mostrano che il personale di polizia di villaggio era subordinato ai dirigenti amministrativi dei loro villaggi; cf. per esempio *P. Mich.* VI 421: a metà del I^p due uomini imprigionati dall'*archepodos* di Bakchias sono presto rilasciati grazie all'intervento del *komogrammateus* e dei *presbyteroi*; discuto ulteriormente questo caso *infra*.

⁸ Sulle ambiguità del titolo di *hegoumenos* cf. *P. Ryl.* II 196, comm. a rr. 9-10. TOMSIN 1952, pp. 523-524, dubitativamente suggerisce che gli *hegoumenoi* potessero essere una più ampia categoria che includeva *presbyteroi* e altri incaricati della raccolta fiscale, mentre SIJPESTEIJN 1990, p. 253, nt. 10, è assertivo nel dire che «is not just another name for the πρεσβύτεροι κώμης», ma non aggiunge argomentazioni a supporto dell'affermazione. Per LEWIS 1997, p. 43, il problema era invece ancora aperto, e *s.v.* πρεσβυτερεία egli cita alcuni dei documenti che suggeriscono una sovrapposizione tra gli *hegoumenoi* di villaggio e i *presbyteroi* di villaggio. Ad ogni modo, queste categorie non devono essere confuse con i πρεσβύτεροι τῶν ἱερῶν e gli ἡγούμενοι τῶν ἱερῶν, sulla reciproca relazione dei quali rimane tuttavia il medesimo tipo di incertezza (cf. le osservazioni di WINKLER 2015, p. 78 nt. 29, e p. 79 nt. 33, con rimandi alla bibliografia precedente).

⁹ Cf. *P. Ryl.* II 196, 9 (196^p), una ricevuta di tasse, dove πρεσβ(υτέρων) fu cancellato e corretto con ἡγ(ούμενων).

più sotto, in cui un ufficiale occupato in un'investigazione è chiamato sia *hegoumenos* che *presbyteros*.

Phylakes di villaggio: erano molti per ciascun villaggio (spesso con più specifiche denominazioni aggiuntive per gruppi di guardie preposte a compiti speciali), nominati con le stesse modalità¹⁰ degli altri *demosioi* ma subordinati a tutte le altre autorità di villaggio.

Epistatai komes, 'sovrintendenti' di villaggio: un'importante figura nell'amministrazione tolemaica dei villaggi¹¹, lo stesso titolo persiste nel periodo romano fino alla prima metà del I^p, a volte condiviso da più di una persona per villaggio o gruppo di villaggi¹² e probabilmente con poteri ormai limitati alla sorveglianza dell'ordine pubblico. Possiamo ritenere che durante il I^p le già ridotte competenze siano state progressivamente assunte dall'*archepodos* e dagli altri *demosioi*¹³.

Tutte queste persone facevano parte della comunità di villaggio, e prima di essere nominate a funzioni specifiche erano abitanti dei villaggi come tutti gli altri. Tuttavia, osservando il modo in cui il loro servizio è descritto in petizioni e altri documenti, realizziamo che nel periodo in cui rivestivano la carica assumevano un ruolo chiave nel sistema di polizia. In particolare, i compiti di polizia sono testimoniati da dozzine di cosiddetti 'ordini di arresto' (o, meglio, ordini di trasferimento di prigionieri o avvisi di comparizione) inviati da funzionari superiori ad *archepodoi* e altri ufficiali locali qui discussi¹⁴. D'altra parte, richieste di dare ordini agli stessi tipi di ufficiali sono specificate alla fine di molte petizioni, e alcuni di questi documenti conservano una nota di convalida con l'assenso alle richieste. Ma qual era, comunque, il rapporto tra gli ufficiali di villaggio incaricati e i bisogni della gente dei villaggi prima del coinvolgimento di più alte autorità come quelle a capo dei distretti?

¹⁰ Sui *phylakes* di villaggio in servizio pubblico nell'Egitto romano e sulle procedure di nomina cf., in modo esteso, HOMOTH-KUHS 2005, in part. pp. 88-148; LEWIS 1997, p. 49.

¹¹ Sull'*epistates komes* tolemaico cf. LAVIGNE 1945 e, più recentemente, BAUSCHATZ 2013, in part. pp. 101-111, che non discute l'*epistates komes* del periodo romano.

¹² Cf. *SB XX* 15077, 1-6 (45^p) e *P. Mich.* V 230, 25 (48^p).

¹³ Sull'*epistates komes* nel periodo romano cf. OERTEL 1917, p. 385; BASTIANINI-GALLAZZI 1990, pp. 256-257.

¹⁴ Liste e discussione in HAGEDORN 1979; BÜLOW-JACOBSEN 1986; DREXHAGE 1989; GAGOS-SIJPESTEIJN 1996; N. GONIS, introd. a *P. Oxy.* LXXIV 5001-5012; AZZARELLO 2009.

§ I. Documenti: racconti di interventi di ufficiali

§ I.1. Tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

La maggior parte delle petizioni riguardanti crimini comuni e rivolte a cariche con competenze a livello distrettuale come strateghi, centurioni e, nel I^p, anche a *epistatai phylakiton* venivano scritte dopo un breve lasso di tempo¹⁵: solitamente da poche ore a pochi giorni a partire dall'episodio criminoso. Ma, a dispetto della rapidità della redazione e della presentazione, non poche petizioni specificano che gli ufficiali di villaggio sono stati immediatamente interpellati per accertare fatti e/o aiutare in una ricerca preliminare. Ufficiali di villaggio possono immediatamente essere chiamati e possono intervenire al fine di prestare aiuto in caso di immediato pericolo: un semplice esempio è fornito da *SB XIV 12199* (155^p, Theadelphia), una petizione rivolta al *basilikogrammateus* in veste di vice-stratego, nella quale si racconta che le guardie di villaggio (più precisamente: οἱ δ[ὲ φύλα]κες [π]άντες, tutte le guardie nel villaggio) hanno bloccato e arrestato due ubriachi che “a tarda ora” avevano attaccato la casa e la famiglia del petente¹⁶.

La polizia di villaggio è comunque spesso chiamata per accertare fatti più complessi. Da quel che rimane del racconto di *P. Mich. X 581* (ca. 126-128^p, Bakchias), una petizione indirizzata allo stratego, possiamo vedere che, dopo un alterco in cui due uomini si incolpano reciprocamente di furto, gli ufficiali locali – un *archepodos* τοῦ πεδίου¹⁷ (r. 12) e un *presbyteros* (r. 16) – sono immediatamente interpellati per formalizzare le accuse. Non sappiamo come la vicenda sia poi andata avanti, ma è comunque

¹⁵ Ciò fu notato e posto in rilievo da BURETH 1979, pp. 75-89; cf. KELLY 2011, pp. 271-272, KELLY 2016, pp. 437-438, e inoltre LITINAS 1999, pp. 69-76, in part. p. 74.

¹⁶ Cf. HOMOTH-KUHS 2005, p. 136, che considera questo come un esempio di classico intervento di polizia che fu probabilmente seguito da temporanea custodia degli accusati per fargli smaltire la sbornia. Per un caso simile di assalto a una casa e famiglia, ma in un contesto cittadino, cf. *SB XX 14975* (II^p, Ossirinco), petizione allo stratego, nella quale si chiarisce che l'attacco contro la casa del petente divenne in qualche modo immediatamente noto alle guardie in servizio nei paraggi: rr. 19-21 ὁ καὶ | φανερόν ἐγένετο τοῖς παραφύλασσοισι φύλαξι.

¹⁷ *Archephodos* “dei campi”, cioè con più specifica competenza sull'area di terreni coltivabili intorno al villaggio: infatti il furto di cui si discute era stato di fieno ἐν πεδίῳ τῆς κόμης. Questa è finora l'unica attestazione di un *archepodos* τοῦ πεδίου; più spesso sono attestati *pediophylakes*, “guardie campestri”. In ogni caso, questo *archepodos* deve essere equiparato agli altri *archepodoi* di villaggio, e la sua attività era chiaramente connessa con l'amministrazione a livello di villaggio; cf. *P. Mich. X 589-591*, introd. p. 51.

chiaro che gli ufficiali di polizia sono stati senza indugio coinvolti nella disputa. *P. Tebt. II 331* (126-132^p, Tebtynis) è una petizione allo stratego riguardo a un attacco perpetrato da molte persone, tutte identificate per nome; alla fine del racconto dei fatti e prima della richiesta conclusiva, viene aggiunto che il petente “richiamò l’attenzione” dell’*archepodos* e di un’altra persona: rr. 15-16, ἐπέστησα¹⁸ δ[ἐ τὸ] γ τῆς κώ[μης ἀ]ρχέφοδον | καὶ Ἑρακλῆν [Ἑρακλ]είδου. Questa frase probabilmente riassumeva qualcosa di più complesso: forse la seconda persona era un testimone che era già sul posto in quel momento. Ma, in ogni caso, entrambi vennero direttamente interpellati e aiutarono nell’identificazione di tutte le persone coinvolte; ed è verosimilmente questo il motivo per cui questa petizione può enumerare così tanti nomi di accusati¹⁹. Analoghe espressioni e situazione osserviamo in *BGU XIII 2240* (138-142^p, Phylakitike Nesos, Arsinoite), petizione allo stratego: a causa della condizione del frammento siamo incerti su alcuni dettagli, ma sembra che il petente avesse colto in casa sua un uomo, precisamente qualificato come un *presbyteros* del villaggio, che lo stava derubando. La sola altra informazione alla fine della narrazione è che il petente fa intervenire l’*archepodos*, il quale al momento della petizione sta probabilmente trattenendo in custodia l’accusato: [ἐπέσ]τησα²⁰ τὸν τῆς κώμης²¹ ἀρχέφοδ[ον] | [τὸν ἐ]πέχοντα κ[α] μ[έ]χ[ρ]ι νῦν [ca. 4] [ca. 4]²² παρ’ ἑαυτῶ²³ (rr. 12-14); segue la richiesta formulare ἀξιῶ, [ἔάν σοι] | [δόξη,] ἀχθῆναι αὐτ[ὸν ἐ]πί σε [(rr. 15-16).

¹⁸ “Attirare l’attenzione”, “richiamare l’attenzione” di qualcuno (con accusativo) è il significato preciso che può essere identificato in quest’uso del verbo ἐπίστημι; cf. LSJ⁹ s.v., A.VI.2, GF³ s.v., 1.b.

¹⁹ Cf., in un contesto cittadino, *SB VI 9421* (III^p, Ossirinco), petizione indirizzata all’ufficiale definito ὁ ἐπὶ τῆς εἰρήνης (r. 2), riguardante un’aggressione contro il petente e la sua famiglia. Nel racconto viene evidenziato che uno degli ufficiali della città era presente come testimone (ἀλλὰ καὶ ἓνα τῶν τῆς ἡμετέρας | πόλεως δημοσίων [παρόντα]; rr. 24-25), ma non possiamo essere sicuri se si trovasse lì per caso o perché venne chiamato per quello scopo. È comunque degno di nota che il redattore qui non ritiene importante specificare il nome dell’ufficiale che assisteva alla scena: non viene meglio identificato il personale di polizia (riconoscibile o riconosciuto in qualche modo) al quale i funzionari superiori dovevano essere in grado di risalire con precisione o dal quale potevano forse aver già ricevuto informazioni.

²⁰ [ἐπέσ]τησα *ed. pr.*: nell’immagine disponibile online (*Berliner Papyrusdatenbank*) è possibile vedere che il *sigma* è danneggiato da un buco, ma la forma della lettera è abbastanza riconoscibile.

²¹ κωης pap.

²² [τὸν δεῖνα][] *ed. pr.*

²³ La traduzione dell’*ed. pr.* è «I summoned the village police who has been guarding

Una simile dinamica si può osservare in *P. Mich. IX 525* (119-124^p, Karanis), il cui argomento principale è presentato come un furto; ma in questo caso la petizione è rivolta al prefetto: ciò è abbastanza insolito tra le denunce per furti che ci rimangono, ma determinante a questo proposito è che quanto qui descritto è in realtà probabilmente solo un episodio all'interno di una più complessa disputa sui beni ereditati da una donna e i suoi figli²⁴. Il fratello del defunto marito accampando diritti su alcuni di questi beni²⁵ entra in una delle case ereditate e ne porta via il contenuto. A questo punto la donna coglie l'occasione e – con l'aiuto di un redattore esperto – riporta ciò come un vero e proprio furto²⁶, anche se noi potremmo più propriamente inquadrare il presunto reato come un'*appropriazione indebita*. La narrazione è sintetica, ma è ben specificato che l'*archepodos* del villaggio ha steso un rapporto nel quale si attesta che è stato proprio il cognato della querelante a compiere l'irruzione. Sembra quindi che in questo caso il primo passo della donna sia stato chiamare l'*archepodos* per fargli verbalizzare quanto successo o, comunque, quel che lei ha dichiarato essere avvenuto.

(the accused ?) until now». Una resa più precisa può essere “Ho fatto venire l'*archepodos*, che, presso la sua postazione (παρ' ἐαυτῶ), ha trattenuto [l'accusato?] fino adesso”. Sull'ambiguità del verbo ἐπέχω comunque cf., oltre al *WB* di PREISIGKE, le osservazioni di P.J. PARSONS nell'edizione di *P. Oxy. XLII 3027*, comm. al r. 5.

²⁴ Sulla distinzione – spesso difficoltosa, e con molti ‘casi limite’ – tra reati il cui esame era di esclusiva competenza del prefetto e le materie che invece potevano essere delegate ad altri funzionari, cf. JÖRDENS 2016, pp. 127, 150-151, 160-163; JÖRDENS 2012, pp. 353-355. Nonostante specifiche normative in materia, e nonostante l'intensa attività che conosciamo dei tribunali prefettizi, spesso casi anche di grave rilevanza penale venivano primariamente sottoposti per iscritto a ufficiali locali: su questo punto cf. in part. JÖRDENS 2016, p. 150.

²⁵ ἄπερ πάν[τα] βιάως ἀντιποιε[ῖται], da intendere “accampando diritti prepotentemente”. L'editore traduceva invece “lays claim to with violence” (e KELLY 2011, appendice, p. 347, segnala anche ‘violence’ tra gli argomenti della petizione). Sull'uso e i significati della famiglia lessicale di βία nei papiri cf. MASCELLARI 2016a. Non solo qui non si è verificato nessun atto di violenza fisica, ma probabilmente la donna non era neanche presente durante tutto lo svuotamento della casa, che oltretutto non era probabilmente quella dove abitavano lei e i suoi figli.

²⁶ Il verbo βαστάζω (r. 3) è normalmente usato in petizioni nelle descrizioni di veri e propri furti, in particolare dalla fine del P, e anche il resto della formulazione di *P. Mich. IX 525* è tipica di denunce di effrazioni; e, se giusta la lettura (molto incerta), lo potrebbe essere anche ληστ[ρ]ικῶ τ]ρόπῳ al r. 22 – cf. la nota dell'editore – sebbene la formula sia di regola in connessione col verbo che indica l'intrusione (di solito compiuta di nascosto, quando c'è questa formula), in posizione introduttiva, e non direttamente associata al verbo che esprime la sottrazione di beni.

§ I.2. Legittimità delle procedure

Già questi casi suggeriscono che, oltre a essere un sostegno fondamentale per la sicurezza di molti abitanti dei villaggi, il coinvolgimento degli ufficiali dei piccoli centri abitati rappresentava un importante passo legale per preservare eventuali diritti dopo aver subito danni. Non mancano altri esempi ancora più chiari.

P. Oxy. I 69 (190^P), probabilmente trovato a Ossirinco ma di sicuro pertinente a fatti avvenuti in un villaggio del distretto, è una petizione che denuncia un vero svaligiamento con effrazione: l'inizio del testo è perduto – e quindi ignoriamo l'autorità cui era rivolto – ma vediamo che tutta la ricostruzione del furto 'acrobatico' è descritta dettagliatamente. Tutto è riportato in discorso indiretto perché il denunciante era assente al momento del reato. Una donna²⁷ è la prima che ha scoperto il furto, e la descrizione dell'episodio è presentata come da lei riportata: i ladri sono entrati in casa e hanno portato via dieci artabe di orzo attraverso una finestra²⁸ con l'uso di una corda, ed è spiegato che prima di tutto la donna ha riferito il fatto all'*archepodos* e ad altri ufficiali di villaggio (rr. 9-10, ὅτερ αὐτήν φανερόν πεποικέναι τῷ τῆς κώμης ἀρχεφόδῳ καὶ τοῖς ἄλλοις δημοσίοις). Non sappiamo esattamente di quale villaggio si sta parlando; ma comunque alla fine è specificamente richiesto che siano quegli stessi ufficiali a essere convocati (perché confermino i fatti, evidentemente) e che siano compiute le dovute indagini.

Il racconto di *P. Mich. VI 423* (dupl. *P. Mich. VI 424*) (197^P, Karanis) bene illustra la rapidità con cui vari ufficiali con funzioni a livello di villaggio vengono interpellati affinché testimonino e siano di supporto legale per rivendicazioni future, più che col fine di ricevere un immediato aiuto concreto²⁹. Si tratta di una lunga e complessa denuncia rivolta allo stratego da Gemellus, il cui archivio di famiglia ci attesta molti contenziosi e include molte petizioni. In questo caso la querela è contro un gruppo di persone con le quali Gemellus ha una lunga storia di conflitti. Egli ha già consegnato petizioni su questi precedenti contrasti, ha già ottenuto una

²⁷ αὐτήν al r. 9: potrebbe essere la moglie del petente – questa l'ipotesi degli editori – ma non possiamo escludere che fosse una qualsiasi altra parente (madre, figlia) o una serva.

²⁸ Dopo l'edizione di GRENFELL e HUNT, che traducevano "door" (ma "window" è la traduzione di WINTER 1933, p. 110) sono venuti alla luce più dati riguardo al normale significato di θύρα, sul quale termine cf. HUSSON 1983, pp. 109-119, in part. p. 114.

²⁹ Sul ruolo del bambino menzionato ripetutamente ma allusivamente nel testo (del tutto frainteso da molti studiosi nel corso di vari decenni) cf. DANIEL 2016.

subscriptio del prefetto e col supporto di questa è sul punto di presentare una petizione all'epistratego (rr. 2-6). Ora a quanto sostiene Gemellus gli avversari compiono una sorta di 'incursione' nelle sue proprietà; ed egli immediatamente chiama vari ufficiali di villaggio (rr. 15 e 18: *demosioi, presbyteroi*) al fine di procurarsi testimoni (r. 16: ὅπως αὐτὰ ταῦτα ἐνμάρτυρον γένηται). Non sappiamo quanto a lungo tutto l'episodio sia effettivamente durato; ma comunque i rivali persistono nella loro azione, e il testo precisa che Gemellus, oltre a chiamare quegli ufficiali come testimoni, ha fatto formalmente registrare un rapporto attraverso gli stessi *demosioi* e anche i πράκτορες σιτικῶν del medesimo villaggio (rr. 22-23)³⁰. Così in seguito a questi nuovi fatti Gemellus presenta allo stratego una petizione chiedendone esplicitamente la registrazione al fine di conservare il diritto di sostenere l'accusa davanti all'epistratego. Sono convinto che in generale Gemellus stia esagerando su molti dettagli. Ma è comunque evidente che, nel contesto di un più complesso contenzioso, egli sta provando a raccogliere più elementi e argomentazioni contro i suoi avversari, e le testimonianze degli ufficiali di villaggio e le procedure attuate attraverso di loro appaiono essere importanti per tale obiettivo, tanto che la presenza di questi funzionari, chiamati in causa senza che ci fosse una situazione di reale pericolo³¹, è con insistenza ricordata ben quattro volte nel giro di poche righe.

Un'altra testimonianza 'indiretta' ma inequivocabile del ruolo che gli ufficiali di polizia locale avevano nel garantire la legalità di una procedura è restituita da *BGU III 908* (101/102^p, Arsinoe), petizione indirizzata al centurione: un gruppo di residenti nella metropoli dell'Arsinoite sarebbe irregolarmente stato nominato a ricoprire l'ufficio di *sitologos* a Bakchias, e queste persone spiegano che contro tale decisione hanno già rivolto petizioni al centurione e al prefetto. In questo caso l'*archepodos* del villaggio prende parte a un'azione che è dai querelanti presentata come indebita: questi dichiarano (rr. 22-25) che i sitologi attualmente in carica sono venuti alle case di loro proprietà a Bakchias insieme all'ufficiale di polizia, hanno rotto alcune porte e hanno messo alcune stanze *sotto*

³⁰ ἄπερ φανερὰ ἐποίησα διὰ τε τῶν αὐτῶν δημοσίων καὶ πρακτόρων σιτικῶν τῆς αὐτῆς κόμης. Cf. le simili espressioni di *P. Oxy.* I 69, 9-10, petizione menzionata qui sopra. Gli esattori delle tasse sul grano sono citati probabilmente perché erano i funzionari direttamente coinvolti con problemi riguardanti il raccolto e le relative possibili mancanze che sarebbero derivate agli introiti fiscali.

³¹ La situazione è ben diversa da quella erroneamente ipotizzata nell'*ed. pr.* e da successivi commentatori, cf. la corretta interpretazione di DANIEL 2016.

*sigillo*³². Appare in realtà chiaro che dal punto di vista degli avversari dei petenti la legalità dell'azione era considerata ulteriormente supportata dall'assistenza dell'*archephodos* e che, al di là di un 'accidentale' danneggiamento di alcune porte, il preciso proposito di quell' 'irruzione' era di apporre sigilli alle stanze al fine di requisire beni; cioè, almeno nelle intenzioni dei sitologi in carica, non uno svaligiamento, come invece i presentatori di questa petizione sostengono, bensì una qualche sorta di sequestro giudiziario, del quale ovviamente il redattore trascura di esporci le premesse e ulteriori dettagli³³.

§ I.3. Competenze investigative

Ulteriori documenti confermano che gli ufficiali di villaggio non erano solo passivi garanti della legalità, ma che rivestivano un ruolo chiave in ricerche e investigazioni³⁴: *P. Mich. V 230* (48^p, Talei), petizione allo stratego, descrive la resistenza di un sospetto alla rivendicazione di beni rubati, che erano stati trovati dopo un'ispezione effettuata con l'aiuto, in compagnia e – evidentemente – con la supervisione di un ufficiale di villaggio (... ἐ|μοῦ τὴν ἀναζήτησιν ποιουμέ|νου σὺν τῷ τῆς κόμης Ταλεὶ ἐ|πιστάτῃ εὐρον...; rr. 9-12). Quel che ne segue è una colluttazione nella quale accadono altri incidenti – la caduta di un παῖς dalle spalle del querelante, non meglio descritta –, e ciò diventa un ulteriore argomento alla base della denuncia allo stratego, fornendo così altre prove e aggravanti contro l'accusato. La richiesta finale è di dare ordini agli stessi *epistatai* del villaggio di Talei. Taubenschlag menzionava cursoriamente questo documento quando sottolineava che la ricerca di beni rubati o dei col-

³² Sulle pratiche di applicazione ufficiale di sigilli a edifici e terreni, e a proposito dei grandi stampi di legno che erano probabilmente usati per tali scopi cf. NACHTERGAEL 2001, in part. pp. 233-237.

³³ Un esempio simile di petizione che presenta come reato predatorio un'azione che rientrava invece probabilmente in un ambito legale, almeno dal punto di vista dell'avversario, è *P. Mil. Vogl. IV 222*, dove i 'contorni' della questione rimangono per noi più vaghi, anche a causa della frammentarietà del testo, del quale rimane solo la metà superiore: per una ricostruzione del ruolo che il *grammateus georgon* e lo *hyperetes* (dello stratego?) possono avere in questa vicenda, cf. MASCELLARI 2016b, in part. pp. 109-114, con correzioni al testo dell'*ed. pr.*

³⁴ Su ufficiali che compiono ricerche con o senza le vittime dei furti cf. ŁUKASZEWICZ 1989, pp. 365-368.

pevoli di furti era possibile *con l'autorizzazione* di ufficiali di polizia³⁵. Rispetto a Taubenschlag dobbiamo aggiungere che, in questo e altri episodi dove si descrive una ricerca, appare posto come fondamentale che gli stessi ufficiali, oltre a concedere l'autorizzazione, coadiuvino la perlustrazione fungendo anche da testimoni³⁶.

Che la presenza degli ufficiali fosse effettivamente fondamentale al fine di preservare la regolarità di azioni investigative e procedure è rivelato da alcune petizioni in cui la partecipazione di polizia alle ricerche è specificata mediante estemporanee aggiunte alla narrazione, che appaiono come vere e proprie 'zeppe'. *P. Oxy. XLIX 3467* (98^p, nomo Ossirinchi? – non riguardante la città ma un villaggio del distretto³⁷; destinatario sconosciuto) racconta che il petente ha compiuto una perlustrazione e che nell'area di un tempio ha trovato le tracce – sterco – degli animali rubati (rr. 7-11, ἐπιζητοῦντος | δέ μου ταῦτα, εἶδρον ... τὴν τοῦ|τοῦ κόπρον), le quali furono mostrate all'*archepodos* del villaggio

³⁵ TAUBENSCHLAG 1955, pp. 542-543, «on their authorization». TAUBENSCHLAG 1916, p. 99, nt. 3, citava a questo proposito *BGU I 46*: per l'interpretazione di questo particolare testo cf. *infra*, nt. 70.

³⁶ Un rapido ricorso alla polizia locale può essere notato anche in *P. Gen. II 107* (164^p), una petizione allo stratego. Questo testo ha in passato causato alcuni problemi di lettura e interpretazione; non a causa di lacune ma piuttosto perché la narrazione è estremamente concisa e, soprattutto, il redattore non era in grado di impiegare in modo del tutto appropriato il lessico e il formulario standard delle petizioni, così che appare «dépassé par le vocabulaire», come rimarcò BINGEN 1986, p. 138, quando corresse alcuni fraintendimenti da parte di C. WEHRLI nella 2^a edizione del documento. Bingen ha messo in evidenza che al r. 10 παρεθέμην come in altri testi significa “j'ai fait part”, “j'ai fait ma déclaration”, “ho fatto rapporto” – e non “ho consegnato (i colpevoli)”, come interpretato dall'editore del frammento – e che la corretta lettura del primo verbo del r. 10 è ἐ(σ)φράγισα come nella 1^a ed. del 1979 – e non ἐφέλιγισα (la lettura ἐφράγισα è assolutamente certa, come risulta dalla riproduzione nell'edizione). A proposito di ἐ(σ)φράγισα, non è chiaro che cosa fu sigillato, e come: forse quanto rimaneva delle due palme, o forse il verbo è usato con il senso di “confermare”; ma il contesto è allusivo ed ellittico. In qualunque modo il petente avesse acquisito informazioni sui colpevoli dei danni ad alcune palme – in realtà, a causa della condizione del testo, noi non sappiamo esattamente che cosa trovò e come lo trovò, ma possiamo sospettare che per qualche motivo lui o suoi collaboratori avessero già familiarità con i due accusati oppure che qualcuno avesse assistito ai fatti –, in ogni caso è chiarito che tutto fu immediatamente riferito all'*archepodos* del villaggio, e una petizione è presentata allo stratego appena due giorni dopo.

³⁷ Ciò è evidente dal riferimento agli *eremophylakes* e alla loro torre (rr. 9-10 e 15) e all'*archepodos* di villaggio (r. 14). Ciò non viene ben esplicitato nell'*ed. pr.* se non per un breve commento al r. 10 riguardante il tempio dei Dioscuri, su cui cf. WHITEHORNE 1995, p. 3066.

“che lo accompagnava nella ricerca” e agli *eremophylakes*³⁸, rr. 12-15: ἦν ἐπέδειξα τῷ | συνελθόντι μοι πρὸς τὴν ἐπιζήτησιν τῆς κώμης ἀρχεφόδῳ | Πλουτίωνι καὶ τοῖς ἐρημοφύλαξι³⁹. Possiamo osservare che in questo testo quello che sarebbe il più logico ordine dei concetti è invertito: alla fine è necessario ricordare ed evidenziare il fatto che le tracce sono state mostrate agli ufficiali, e così solo alla fine il redattore chiarisce e rende esplicito che l'*archepodos* era già presente nel corso dell'indagine; c'è bisogno di aggiungere quel che non era stato dichiarato all'inizio per la fretta nello scrivere e perché tale informazione – come sembra – era data per scontata e quindi quasi superflua. Nel caso non fossero stati trovati indizi, il riferimento agli ufficiali sarebbe probabilmente stato omissso, e probabilmente sarebbe stata del tutto omessa anche la stessa descrizione della ricerca; così che la richiesta finale sarebbe stata una frase come ἀξιῶ συντάξει τῷ τῆς κώμης... ἀρχεφόδῳ ποιήσασθαι τὴν καθήκουσαν ἀναζήτησιν⁴⁰ o simili espressioni che troviamo in chiusura di testi analoghi, che in realtà non escludono che l'azione auspicata fosse una continuazione di un'ispezione preliminare che aveva già avuto luogo con l'ausilio della polizia di villaggio, anche quando tale antefatto non è descritto. In effetti, ogni volta che in petizioni c'è un riferimento a un'indagine che è stata compiuta, è perché durante la perlustrazione è accaduto qualcosa che merita di essere menzionato. Possiamo così presumere che quando si verificava un crimine gli ufficiali fossero sempre chiamati, e che una qualche sorta di indagine o verifica fosse sempre eseguita anche quando ciò nelle denunce non è specificato. In **SB XVI 12951** (100P, Karanis; petizione forse al centurione⁴¹) dopo la descrizione del furto e l'identificazione del (probabile) responsabile, è specificato (rr. 12-13) che lo “*hegoumenos e presbyteros*” del villaggio era presente durante la ricerca. Dobbiamo pensare che non possa essere altrimenti: la presunta prova

³⁸ Prima era infatti già stato precisato che il luogo era vicino alla torre delle guardie del deserto.

³⁹ In questo caso gli *eremophylakes* sono coinvolti e menzionati come testimoni perché le tracce sono state trovate vicino alla loro torre in un'area di confine. È però chiaro che fin dall'inizio l'ufficiale direttamente interpellato fu l'*archepodos*. Sugli *eremophylakes* nell'Egitto tolemaico cf. HENNIG 2003 e BAUSCHATZ 2013, pp. 288-289; sugli *eremophylakes* nell'Egitto romano cf. HENNIG 2004, in part. pp. 282-283 su questo documento. Gli *eremophylakes* non sono menzionati da HOMOTH-KUHS 2005.

⁴⁰ Cf., ad esempio, *PSI VIII 883*, 15-18 (137P, Theadelphia).

⁴¹ Questa è l'ipotesi dell'editore del papiro: infatti il nome al r. 1 non corrisponde a nessuno stratego in carica in quegli anni; così il centurione rimane l'altro più probabile destinatario per una petizione di questo tipo.

della colpevolezza è stata infatti trovata nella casa del sospettato. Ma nelle precedenti undici righe di testo non c'è alcun accenno al preventivo coinvolgimento di un ufficiale locale. Nonostante ciò, quando il redattore della petizione si accorge che senza aggiungere ulteriori informazioni il testo descriverebbe una situazione illegale, egli realizza anche di dover specificare che un ufficiale aveva supervisionato l'investigazione; cosicché questa informazione è posta alla fine del resoconto dei fatti. Per questo e altri casi possiamo ragionevolmente sospettare che gli ufficiali prima della petizione potevano aver già preso misure contro i sospettati – come una detenzione temporanea – se le prove erano considerate sufficienti e la polizia locale trovava la possibilità pratica e legale di eseguire quel provvedimento. A questo riguardo, bisogna tenere presente che, sebbene normalmente e per consuetudine interpellati dalle vittime di crimini, gli ufficiali di villaggio chiaramente avevano precisi limiti di autorità e competenze⁴².

§ I.4. Limiti di autonomia e di competenze

Infatti ulteriori petizioni mostrano ufficiali di villaggio ai quali veniva richiesto immediatamente supporto, ma rivelano anche i limiti della loro autonomia e, quando consideriamo la rapidità con cui una petizione veniva scritta e presentata, suggeriscono che gli stessi ufficiali non erano in effetti estranei alla scelta delle procedure legali intraprese dai querelanti.

I dettagli del testo di *P. Mich. VI 421* (41-68^p, Karanis; destinatario ignoto perché l'indirizzo è in lacuna) sono a ben vedere rivelatori a molti livelli: prima di tutto, il petente ha già consegnato uno *hypomnema*⁴³

⁴² Sui limiti di autorità della polizia locale cf. le osservazioni di FUHRMANN 2012, pp. 86-87; cf. anche JOUGUET 1911, pp. 267-269.

⁴³ Nel I^p la parola ὑπόμνημα può servire a indicare una vera e propria "petizione" (il termine più specializzato βιβλίδιον si diffonde dopo l'inizio del II^p). Richieste scritte direttamente indirizzate ad autorità di villaggio sono tipiche del periodo tolemaico, mentre poche rimangono dell'Egitto romano; quest'ultime perlopiù possono essere intese come notifiche preliminari e addizionali rispetto alle richieste scritte a più alte autorità: *SB VI 9150 = P. NYU II 3* (5^p) forse rivolta all'*epistates komes* (Cf. BASTIANINI-GALLAZZI 1990, p. 256 e nt. 3 = *BL VI 254*; *contra* NIELSEN-WORP 2000, nella riedizione, pp. 173-175, con nt. a r. 1); *BGU XIII 2239* (17^p) allo *hegoumenos*; *P. Tebt. II 516* descr. (28^p) all'*epistates komes*; *SB XX 15077* (45^p) agli *epistatai komes*; *SB IV 7469* (193^p) e *SB XII 11008* (196^p) ai *demosioi komes*. Invece *SB XVI 12524*, una petizione indirizzata all'*epistates* e *archiphylakites* del villaggio di Theogonis, dubitativamente datata al 17^a dall'editore, non deve essere inclusa

all'*archepodos* del suo villaggio, Karanis, per denunciare il furto di due asini; dopodiché il petente e l'*archepodos* intraprendono una 'caccia al ladro' e seguono le tracce nei dintorni⁴⁴. Ma i due vengono bloccati e imprigionati dall'*archepodos* di Bakchias e dalle locali guardie addette ai varchi e ai dazi doganali (οἱ πρὸς τῆ πύλῃ; r. 16) quando, a detta del querelante, sarebbero ormai stati sul punto di trovare i colpevoli, μελλόντων τοὺς αἰτίους καταλαμβάνειν (rr. 17-18). Sono poi rilasciati dopo tre giorni, dichiaratamente grazie all'intervento del *komogrammateus* e dei *presbyteroi* della stessa Bakchias. Per quanto possiamo capire dai dettagli di questo testo, l'*archepodos* di Bakchias e le altre guardie non intendevano primariamente aiutare i ladri (i quali in quel momento non erano più nell'area del villaggio, ma forse anche ormai fuori dall'area del Fayum, come si può concludere in base al testo⁴⁵). Con tutta probabilità gli ufficiali volevano bloccare un'azione compiuta dal petente e dall'*archepodos* di Karanis da loro considerata illegale. Lo scontro, oltre forse a essere favorito da una vecchia ostilità tra i due villaggi o più precisamente tra i due *archepodoi*, poteva essere scaturito dai normali controlli sul trasporto e sugli spostamenti demandati agli οἱ πρὸς τῆ πύλῃ: il coinvolgimento proprio di queste guardie non deve essere stato casuale⁴⁶. Ma l'incidente è anche rivelatore di come non fosse tollerata e soprattutto non fosse riconosciuta l'autonoma investigazione dell'ufficiale di Karanis – e, meno che mai, di un estraneo senza specifici incarichi – nella giurisdizione di Bakchias senza una specifica autorizzazione di una più alta autorità⁴⁷.

tra questi esempi di epoca romana, poiché è con tutta probabilità del periodo tolemaico, cf. MASCELLARI 2015.

⁴⁴ Per l'interpretazione dei rr. 12-15 cf. MASCELLARI 2018, pp. 173-174.

⁴⁵ Cf. MASCELLARI 2018, pp. 174-178.

⁴⁶ E, tanto meno, segno di una complicità coi ladri; cf. SijPESTEIJN 1987, p. 92, nt. 10; MASCELLARI 2018, pp. 177-178.

⁴⁷ Senz'altro da accantonare l'interpretazione di DREXHAGE 1989, p. 109, secondo il quale questo episodio suggerirebbe proprio l'opposto, cioè autonomia di azione dell'*archepodos* oltre l'area del proprio villaggio. Drexhage menziona cursoriamente altri esempi: *P. Oxy.* I 80 (238-244^P), *P. Fay.* 37 (III^P), *P. Oxy.* XLIII 3130 (II-III^P). Quest'ultimo è un ordine all'*archepodos* del villaggio di Taampeti perché faccia comparire tre persone del villaggio di Sepho: situati in Ossirinchte in toparchie tra loro confinanti, il primo villaggio era nella μέση τοπαρχία, l'altro nella Θμοισεφῶ τοπαρχία, e Sepho in particolare è l'unico villaggio della sua toparchia che dal IV secolo va a fare parte del pago 7° (cf. BENAÏSSA 2012, p. 338), cioè lo stesso pago di Taampeti (per entrambe le località cf. PRUNETI 1981 e BENAÏSSA 2012, s. vv.); ed è quindi chiaro che i due villaggi erano vicinissimi tra loro e potrebbero plausibilmente aver condiviso lo stesso personale addetto a funzioni di polizia. Tale vicinanza non è

In un'epoca quasi contemporanea – forse solo pochi anni dopo – pare che la gente di Karanis avesse ormai imparato la lezione: in *P. Mich. IX 523* (66^p, Karanis; petizione allo stratego, probabilmente redatta in un breve lasso di tempo dopo il crimine subito⁴⁸), dopo che un vitello è stato rubato, ciò che viene concisamente chiesto allo stratego è giusto “che un ordine scritto sia mandato allo *begoumenos* di Karanis di compiere un'investigazione con me”. Un assenso scritto a una indagine e a un'azione di polizia nel territorio di un altro villaggio era quel che mancava nel caso di *P. Mich. VI 421*, e fu quella pecca che probabilmente causò tutte le complicazioni. Al pari che nell'altro episodio, ciò che è stato rubato è un animale di non piccole dimensioni, vale a dire qualcosa che non può essere nascosto facilmente nei confini dello stesso villaggio, e che quindi doveva essere cercato nel resto della regione. Possiamo presumere che, come in altri episodi analoghi qui presentati, la vittima del furto avesse già parlato con gli ufficiali del villaggio, che questi avessero brevemente esaminato il problema e stavolta avessero ritenuto necessario ottenere l'avallo di una più alta autorità prima di intraprendere un'investigazione ad ampio raggio. Una situazione comparabile è quella

specificata da Drexhage, ma come afferma l'*ed. pr.* «Probably the authority of the *archepodus* extended to smaller places within reasonable distance of his headquarters». Per un caso forse simile cf. ora *P. Oxy. LXXIV 5010* e il comm. di BENAÏSSA 2012, p. 386. Questa della prossimità geografica è sufficiente spiegazione e probabilmente la migliore, ma in aggiunta si dovrebbe tenere presente che il villaggio di Sepho è indicato come luogo di provenienza delle persone che devono essere fatte comparire, e non come luogo dove si trovano in quel momento (per pura ipotesi, a Taampeti?). Il motivo della vicinanza dell'abitato potrebbe valere anche per *P. Fay. 37*, se si seguisse l'interpretazione di YOUTIE 1979 (= *BL VIII 122*), in part. p. 212, il quale sospetta che la *συνουκία* dove vive la persona da trasferire possa essere un piccolo abitato o fattoria nella campagna oltre i limiti del villaggio dell'*archepodos* – esempio menzionato da Drexhage (p. 109, nt. 91) –; ma in realtà l'esigenza di specificare anche la professione e l'indirizzo dell'accusato, pur all'interno dello stesso villaggio (e così con *συνουκία* nell'usuale senso di “immobile dove vivono più persone e famiglie in locazione”, cf. HUSSON 1983, pp. 271-275), deriva dal fatto che della persona si conosce e si può fornire solo il nome Emes, senza patronimico (di solito invece presente in analoghi documenti). Per quanto riguarda l'altro esempio citato da Drexhage, *P. Oxy. I 80*, ci sono dubbi sull'integrazione dell'*ed. pr.* al r. 26, cf. *BL I 314* (= *W. Chr. 473*, nt.), ma, anche se si ammettesse che l'ufficiale abbia compiuto verifiche fuori dall'area del suo villaggio, in ogni caso la natura del documento, una dichiarazione giurata agli irenarchi dell'Ossirinchite sull'irreperibilità di alcuni individui, presuppone che l'*archepodos* abbia prima ricevuto specifici ordini dalle autorità superiori, con le connesse autorizzazioni. Cf. anche *supra*, nt. 5.

⁴⁸ Sfortunatamente il numero del giorno nella data in fondo al documento (r. 22) non è leggibile. A margine di ciò, noto che al r. 20, all'inizio della formula di datazione, si può leggere [K]λαυδίου Καίσαρος, mentre l'*ed. pr.* riportava [K]λαυδί[ου Καίσαρος].

che si può osservare in *P. Bon. 20* (70^p, Tebtynis; petizione forse rivolta allo stratego), che mostra una precisa distribuzione di competenze a livello territoriale: alcune persone di Tebtynis, avendo subito danni alle loro greggi causati da alcuni uomini del villaggio di Talei (a circa cinque chilometri di distanza da Tebtynis), attraverso la petizione chiedono esplicitamente che ordini siano inviati agli ufficiali di Talei⁴⁹.

Da una prospettiva solo parzialmente differente *P. Mich. IX 527* (187-189^p, Karanis; petizione allo stratego) ci informa su un episodio in cui l'azione degli ufficiali di villaggio appare limitata, ma, nondimeno, il loro rapido e diretto coinvolgimento in un caso minore di smarrimento di animale è da interpretare come parte di una procedura di routine: una cavalla è “scomparsa” – r. 11 ἀφ[α]νῆς ἐγέν[ε]το, non viene in alcun modo detto che l'animale è stato rubato – ed è espressamente dichiarato che il proprietario e petente aveva “immediatamente” (ἐὺ]θέως al r. 12) riportato questo ai *demosioi*. E dopo otto giorni, poiché l'animale non è ancora ricomparso, viene rivolta questa petizione allo stratego, “così che se viene ritrovata, io possa conservare i diritti”⁵⁰. È probabile che gli ufficiali di villaggio non abbiano considerato questo come un furto e probabilmente lo stesso proprietario ha dubbi sulle cause della scomparsa. Ma comunque dopo pochi giorni, e forse ulteriori comunicazioni con gli ufficiali e qualche suggerimento o indicazione da parte loro, una petizione viene scritta e registrata al fine di garantire la legittimità di una futura rivendicazione sulla cavalla, se trovata. La formulazione di questo documento si contraddistingue per essere accurata e chiara: allo stratego non è richiesto di ordinare altro a parte la registrazione del documento, anche perché non c'è prova di alcun reato; l'animale è probabilmente scappato da sé, e le forze di polizia non sono preposte ad andare in cerca di un qualsiasi animale smarrito. E anche se trovassimo un'altra petizione sullo stesso episodio ma indirizzata a un altro ufficiale e con la richiesta di una “ricerca”⁵¹, non dovremmo necessariamente

⁴⁹ Una foto di *P. Bon. 20* è pubblicata online (AMS Historica, Università di Bologna) e mostra che ai rr. 20-22 sono necessarie alcune correzioni alla trascrizione dell'*ed. pr.*; in particolare, il nome Ταλεί era stato saltato nella trascrizione, sebbene il contenuto fosse correttamente riassunto dall'editrice nell'introduzione. Il testo del papiro è: διὸ ἀξιῶ γρά[ψαι] | τοῖς τῆς Ταλεί κώμης ἡγουμέ[οις καὶ τῶ] | ἀρχ[ε]φóδω ἐκπέ[μ]ψαι κτλ. (*ed. pr.* το[ῖ]ς τῆς κώμης ἡγουμ[ένοις καὶ τῶ] | ἀ[ρχε]φóδω ἐκπέ[μ]ψαι).

⁵⁰ Per un confronto con la simile situazione descritta da *BGU I 46*, che tuttavia non impiega una formula del consueto tipo εἰς τὸ μεῖναι μοι τὸν λόγον, cf. *infra*, nt. 70.

⁵¹ Per esempi di petizioni ‘parallele’ a stratego e centurione cf. *infra*, nt. 59.

presumere che il personale di polizia avrebbe cominciato un'ampia investigazione su un caso come questo. Attraverso il procedimento aperto dalla petizione la polizia del distretto sarebbe stata informata che tra gli animali persi nella zona ci poteva essere anche la cavalla del petente, e che nel caso di un ritrovamento doveva essere a lui restituita o, in ogni caso, egli avrebbe avuto il diritto di rivendicarne il possesso⁵². Un reale caso di furto di bestiame invece può essere quello di *P. Oxy. XII 1557* (255^p, petizione trovata a Ossirinco ma probabilmente relativa a un villaggio; è ignota la carica del destinatario), sebbene ciò non sia del tutto sicuro, perché la parte conservata del papiro non contiene alcun riferimento alle persone colpevoli della sottrazione. Ma comunque è ben spiegato che il fatto è stato denunciato ai *demosioi*, che hanno eseguito un'ispezione con il petente e verificato il problema. La richiesta specifica poi il bisogno di una ricerca attiva, che chiaramente dovrebbe coprire un ampio territorio oltre i limiti del villaggio perché gli animali possano essere realmente rintracciati e recuperati.

La successione di fasi procedurali descritta da questi ultimi due testi è confrontabile con quella di *P. Gen. I* (2^e éd.) 17 (207^p, Theadelphia; petizione indirizzata a centurione e decurione), che presuppone simili problemi di controllo del territorio, ma nel quale è anche specificato che la polizia locale ha già fornito attivo e concreto supporto in una situazione più drammatica. Si racconta di un uomo scomparso nelle campagne; la moglie lo ha cercato con gli ufficiali di villaggio (rr. 12-13 *σὺν τοῖς τῆς | [κώμης] δημοσίοις*) per un certo numero di giorni⁵³; e dato che non sono riusciti a trovare alcuna traccia – si teme che l'uomo sia ormai morto, cf. rr. 14-16 – alla fine ella indirizza il resoconto di ciò al centurione e al decurione, capi della polizia di distretto⁵⁴ che erano competenti per

⁵² Sulle petizioni con richiesta di registrazione cf. *infra*, nt. 69. Sul diritto di reintegrazione del possesso cf. RATZAN 2015, del quale però non condivido l'interpretazione di alcune petizioni (in part. *BGU I 46* e *P. Mich. VI 421*), inserita nella trattazione delle clausole contrattuali; cf. *infra*, nt. 70.

⁵³ Viene detto che la ricerca è durata “fino ad ora” (rr. 13-14): non conosciamo la data della redazione – la fine del documento è lacunosa –, tuttavia l'uomo è scomparso “il 6° giorno del presente mese Phamenoth”; quindi la stessa ricerca (e il differimento della presentazione di un rapporto al centurione) è durata al massimo 24 giorni.

⁵⁴ Le pubblicazioni sul ruolo degli ufficiali militari nell'amministrazione e nell'attività di polizia sono innumerevoli – e in passato le interpretazioni non sono state unanime. Oltre a MITTEIS 1895, pp. 568-571, e MITTEIS 1910, pp. 63-66, tra i più recenti contributi mi limito a far riferimento a NELIS-CLÉMENT 2000, PALME 2008, FUHRMANN 2012, PALME 2016, i quali esaminano vari aspetti della questione. Ho affrontato l'argomento delle petizioni a

più ampie ricerche sul territorio e, in ogni caso, responsabili per eventi che potevano essere correlati al banditismo⁵⁵.

Ma anche all'interno del territorio di un singolo villaggio il potere degli ufficiali locali poteva comunque avere precisi limiti per potere e competenze, in relazione ai diritti individuali e alla proprietà privata⁵⁶: **SB III 6952** (195^p, provenienza incerta; petizione al centurione) racconta che, dopo che due maiali sono stati rubati nel corso della notte, un *demosios* viene chiamato, una ricerca è con lui quasi immediatamente eseguita (rr. 5-6 ἐμοῦ περιοδεύοντος σὺν τῷ δη|μοσίῳ [τ]ῆν [ἀ]ναζήτησι|ν ποτῶν) – probabilmente di prima mattina – e un uomo sospettato non permette l'ingresso nella sua proprietà al petente e all'ufficiale per far loro controllare se gli animali si trovino effettivamente lì. Di conseguenza la petizione è scritta quello stesso giorno (è precisato che il furto è avvenuto “la scorsa notte”), con la richiesta di una convocazione davanti al centurione. Sebbene paia che il colpevole sia stato identificato (ma noi non sappiamo precisamente come), questo testo mostra che i *demosioi* non hanno il diritto di entrare con la forza in una proprietà senza ordini di più alte autorità⁵⁷; in ogni caso sembra che essi non si sarebbero assunti una tale responsabilità, e gli stessi *demosioi* sono verosimilmente coloro che dicono alla vittima che deve presentare e far registrare una petizione.

Le prime azioni intraprese non sono dissimili in **P. Sijp. 12 f** (222-235^p, Karanis; petizione al centurione): il racconto è danneggiato e lacunoso, ma è certo che la vittima del furto ha interpellato l'*archephodos* e che insieme hanno compiuto una ricerca. Trovano alcune tracce, e, da

ufficiali militari in modo esteso nella mia tesi di dottorato (MASCELLARI 2012). Su questo punto vedi anche *infra*, nt. 59.

⁵⁵ *P. Tebt. II 333* (216^p) è un altro resoconto da parte di una donna riguardante persone scomparse e indirizzato al centurione: vi è chiarito che una copia del documento è stata consegnata anche allo stratego. Sebbene il coinvolgimento di ufficiali di villaggio nelle prime ricerche non sia specificato, è facile supporre che, durante i 23 giorni dall'ultima volta che la donna ha visto suo padre e suo fratello fino al momento in cui ella presenta la petizione, la polizia del villaggio sia stata informata della scomparsa, come in altri casi qui discussi, e che gli ufficiali possano aver suggerito quel tipo di precisa procedura di denuncia. *P. Mich. inv. 1960* (291^p, pubblicato in «ZPE» 165 [2008], pp. 186-190), una petizione a un *beneficiarius* in servizio a Ossirinco da parte di una donna della stessa città, denuncia un caso analogo di persona scomparsa e dichiara che la petizione è presentata lo stesso giorno in cui gli irenarchi hanno preso in custodia un sospetto in connessione con questa scomparsa.

⁵⁶ Cf., *supra*, il problema legale sollevato dal menzionato *BGU III 908*.

⁵⁷ Per *SB XVI 12951* e *P. Mich. V 230*, menzionati *supra*, possiamo supporre che le persone sospettate non negarono e non impedirono concretamente agli ufficiali di entrare nelle loro case. Cf. inoltre *infra*, nt. 88.

quanto rimane leggibile in quel che segue, è chiaro che sono anche stati in grado di identificare un sospetto, e dopo un fallito tentativo di conciliazione⁵⁸ questa petizione è rivolta al centurione. È lo stesso genere di mansioni di polizia inclusive anche di un ruolo di mediazione che possiamo osservare in *BGU I 321* (edizione che dà conto di due duplicati, P. Berol. inv. 6850 e 7081), petizione allo stratego, e *BGU I 322* (il cui duplicato è *P. Louvre I 3*), petizione al centurione (entrambe del 216^P, da Soknopaiou Nesos)⁵⁹. Queste sono due petizioni scritte nello stesso momento, tra le quali la narrazione è quasi identica ma differisce nell'indirizzo e nella richiesta finale: allo stratego si domanda una registrazione della denuncia, al centurione una procedura di polizia. Questa vicenda e i relativi testi hanno sollevato vari interrogativi tra gli studiosi, ma il fatto che pertiene all'argomento qui in discussione è che i responsabili di un furto con effrazione una volta identificati – in modo sicuramente agevole, trattandosi dei vicini del piano di sotto entrati praticando un'apertura nel pavimento – promettono un risarcimento, in seguito al coinvolgimento dell'*archephodos* e probabilmente di altri ufficiali di villaggio (ὕπεσχοντο διὰ τε τοῦ τῆς | κόμης ἀρχεφόδου καὶ διὰ ἄλλων; *BGU I 321*, 16-17 = *BGU I 322*, 17-18); l'accordo poi non funziona, gli accusati non danno quanto avevano promesso, e quindi una duplice petizione è rivolta dalla parte lesa allo stratego e al centurione, affinché i colpevoli vengano perseguiti. Per quanto era possibile gli ufficiali di villaggio avevano provato a ottenere una conciliazione delle due parti, ma alla fine le autorità di distretto vennero direttamente e formalmente chiamate in causa. In ogni caso, il petente ha già interpellato almeno quella persona che è regolarmente e ufficialmente a capo della polizia di villaggio⁶⁰, e cioè

⁵⁸ Sul ruolo dei *mesitai* nella continuazione di questa disputa cf. MITTHOF 2009, p. 157, e KELLY 2011, pp. 258-259.

⁵⁹ Questi documenti sono pertinenti all'ampio dibattito sul ruolo degli ufficiali militari e al loro rapporto coi funzionari amministrativi. Insieme con *P. Tebt. II 333* (cf. *supra*, nt. 55) questi casi mostrano che la presentazione di 'petizioni' parallele a strateghi e centurioni rappresentano una *procedura di routine* di doppia notificazione ai vertici amministrativi e di polizia del distretto. Qui mi limito a rimandare ai corretti punti di vista concisamente espressi da MITTEIS 1895, p. 571 e nt. 2 e, più recentemente, da SCHUBERT-JORNOT 2002, pp. 70-71. Sul ruolo amministrativo degli ufficiali militari cf. anche *supra*, nt. 54.

⁶⁰ In questo caso non siamo sicuri se ci siano già state precedenti denunce formali alle autorità di distretto prima dell'esplicito contatto con la polizia di villaggio. Ciò non appare improbabile, quando consideriamo tutti gli esempi di petizioni presentate in un breve lasso di tempo, anche dopo fatti di minore gravità. Un buon parallelo è fornito da *SB XVIII 13087* (4^a), dove è dichiarato che Imouthes *dopo* aver presentato uno *hypomnema*

deve essere considerato come parte di una normale procedura legale⁶¹.

Un'immediata interazione con la polizia locale prima di una rapida denuncia a più alte autorità è ciò che osserviamo anche in *BGU I 275* (215^p, Karanis; petizione al centurione): il danneggiamento⁶² procurato da ignoti a una macchina agricola è stato immediatamente riferito agli ufficiali di villaggio (rr. 12-13 ὄπερ φανερόν ἐποίησα | τοῖς τῆς κώμης δημοσίοις); quindi, nel giro di due giorni dopo il crimine, la petizione è presentata al centurione. La macchina era tenuta nel cortile del petente, ma sembra che il dispositivo non fosse di sua proprietà, sebbene conservato sotto la sua responsabilità, perché è specificamente dichiarato (rr. 15-16) che l'obiettivo di questa denuncia è evitare che un'inchiesta venga aperta contro di lui. Anche in questo caso il primo passo legale consiste nel riferire il reato agli ufficiali di villaggio. E anche in questo caso gli ufficiali di villaggio hanno verificato i fatti e hanno probabilmente spiegato quali dovevano essere le successive mosse legali. È ragionevole pensare che loro stessi avessero cominciato a mettere in guardia il petente su possibili problemi legali, dato che la macchina era posta sotto la sua responsabilità, e che era opportuno che i vertici della polizia di distretto venissero al più presto informati.

§ II. Gli ufficiali di villaggio nel contesto generale delle petizioni: assistenza e consulenza

Tutti i documenti fin qui presentati suggeriscono che comunemente la prima azione compiuta dalle vittime di un illecito nei villaggi dell'E-

a un ufficiale di livello distrettuale come l'*epistates phylakitōn* – sul quale cf. RUSSO 2012 –, è riuscito a raggiungere un accordo con i suoi avversari anche attraverso la mediazione di amministratori di villaggio (r. 18, *begoumenos* e *presbyteroi*) e con il supporto degli *hypereitai* inviati dall'*epistates* (r. 14). In seguito l'accordo non viene rispettato e Imouthes deve presentare questa ennesima petizione al nuovo *epistates phylakitōn* allora in carica.

⁶¹ Sul coinvolgimento dell'*archepodos* come mediatore in questo caso cf. KELLY 2011, pp. 257-258, che correttamente evidenzia l'importanza del ruolo di capo di polizia di villaggio in questo procedimento; tuttavia non ritengo che i colpevoli fossero necessariamente «terrified» da una persona con la quale, come compaesani abitanti nello stesso villaggio, essi dovevano verosimilmente avere una certa familiarità – e infatti poi non si adeguano a quanto concordato.

⁶² Il testo dice che i trasgressori “provarono ad aprire” la macchina (rr. 10-11). Se si è potuto verificare l'avvenuto tentativo, vuol dire che un qualche danno è visibile; e questo può comunque essere sia il risultato di un tentato furto sia di un atto di vandalismo.

gitto romano era, innanzitutto, rivolgersi agli ufficiali di villaggio come l'*archepodos* o, in generale, i *demosioi*. Questo tipo di personale costituiva il principale punto di riferimento per qualsiasi abitante di villaggio alla ricerca di guida e supporto, e, da quanto leggiamo nei documenti, risulta che gli ufficiali fossero pronti a intervenire molto rapidamente – di sicuro ciò è agevole in un paesino – su richiesta della gente del loro villaggio e svolgessero un ruolo fondamentale nelle prime verifiche e indagini. Certamente questo poteva accadere anche per spirito di comunità; ma il modo in cui i redattori di parecchie petizioni chiariscono il coinvolgimento degli ufficiali locali in ogni iniziativa ci permette di capire che la regolarità di ogni azione dipendeva dalla loro presenza e supervisione.

§ II.1. Coinvolgimento della polizia: il 'detto' e il 'non detto' nel testo delle petizioni

Quando prendiamo in considerazione i racconti sopra discussi, possiamo immaginare che in molte situazioni analoghe la polizia di villaggio, nei limiti dei suoi poteri, poteva aver risolto casi molto semplici, anche senza la necessità di produrre documenti scritti. Ciò era probabilmente consentito dal sistema di controllo dell'ordine pubblico, ma tuttavia sembra che in genere lo stesso sistema sollecitasse la presentazione e la registrazione di denunce scritte anche per eventi di non particolare gravità. Infatti, se ci basiamo sui documenti, notiamo che le vittime di crimini comuni generalmente non mandavano petizioni perché fossero insoddisfatti dell'azione della polizia di villaggio. Attraverso vari testi constatiamo che gli ufficiali sono immediatamente disponibili⁶³, verificano i fatti e accompagnano le vittime alla ricerca di beni rubati; e qualche volta vengono trovati indizi. Ma, nondimeno, di solito in breve tempo è presentata una petizione. O le stesse vittime erano ogni volta consapevoli che questo era essenziale per salvaguardare la regolarità di eventuali successive rivendicazioni, o, più probabilmente, come inducono a ritenere non pochi dei racconti fin qui esaminati, la decisione di presentare molte semplici petizioni dipendeva in larga parte dalle istruzioni immediatamente date dagli ufficiali di polizia locale che avvertivano i postulanti sui passi da seguire. E non

⁶³ Sul numero relativamente alto di *phylakes* e altro personale di polizia per ciascun villaggio cf. le osservazioni di HOMOTH-KUHS 2005, pp. 103-104, osservazioni che sono da calibrare tenendo presente il commento di RATHBONE 2008, p. 657.

al fine di ‘lavarsene le mani’ o per ‘scaricabarile’ – in ogni caso gli stessi ufficiali, come parte di un più ampio sistema procedurale, sarebbero stati coinvolti in eventuali ulteriori indagini su una vicenda già notificata a più alte autorità⁶⁴ –; ma, piuttosto, al fine di permettere la regolarità delle proprie azioni future.

Una possibile obiezione potrebbe essere che non tutte le petizioni specificano che è avvenuto un immediato coinvolgimento degli ufficiali di villaggio dopo un crimine o qualsiasi altro problema. Nel contesto del presente ragionamento questo è in effetti un punto essenziale, che porta a ulteriori considerazioni sul generale funzionamento dei controlli di polizia. Possiamo ragionevolmente presumere che i documenti non registrassero di norma questi dettagli perché, in realtà, doveva essere chiaro che gli agenti di polizia in carica venivano per consuetudine consultati dagli abitanti del loro villaggio, che erano loro ‘vicini’ e con i quali erano quotidianamente in contatto. E, di conseguenza, le autorità superiori non avevano bisogno che questa informazione fosse specificata ogni volta in una breve denuncia: proprio perché i contatti con la polizia di villaggio potevano essere sempre considerati come previsti e scontati. L’ordine della narrazione capovolto che abbiamo osservato in *P. Oxy.* XLIX 3467 e *SB XVI* 12951 rivela quale tipo di circostanze tendevano a essere trascurate durante la redazione di petizioni, se gli ‘autori’ del testo a un

⁶⁴ Cf. *SB XXIV* 16258 (= *BGU I* 163), verbale di udienza del 108^p riguardante il caso di un incendio doloso di lieve entità a Soknopaïou Nesos, nel quale vediamo lo stratego richiedere informazioni dettagliate al *komogrammateus*, all’*archepodos* e forse a ulteriori *demosioi*. Un altro gruppo di testi della fine del III^p concernenti un incendio doloso ci mostrano come in simili situazioni i *demosioi* di villaggio agiscano in veste di raccoglitori di informazioni e come su di loro le autorità di distretto facciano affidamento quando è necessaria un’inchiesta su fatti gravi: *P. Cair. Isid.* 124 (298^p), rapporto di uno *hyperetes*, *P. Cair. Isid.* 65 (298/299^p), petizione allo stratego, *P. Cair. Isid.* 66 e *P. Cair. Isid.* 67 (299^p), petizioni al prefetto. Tutti questi documenti riguardano la stessa questione: i colpevoli di un incendio doloso sono stati identificati, perlomeno dopo un’inchiesta: l’assistente dello stratego, andato al villaggio dopo la prima petizione allo stratego, aveva immediatamente richiesto notizie ai *demosioi* e conferma sull’origine dolosa dell’incendio; e le petizioni al prefetto chiariscono che i nomi dei sospetti sono stati identificati grazie ai dettagli raccolti dai *demosioi*. Cf. *P. Oxy.* LXXIV 5000 (166-169^p), un impegno scritto giurato nel quale un *archepodos* e un *eirenophylax* dichiarano che cercheranno tre persone e le presenteranno alle autorità. Alcuni ordini di trasferimento (vd. *supra*, nt. 14) specificano che se l’accusato non viene portato ai superiori gli ufficiali di villaggio devono comunque presentarsi personalmente: cf., come esempi, *SB XII* 11106 (= *P. Mich. Michael* 4), *P. Oxy.* I 64, e, con ulteriori rimandi e osservazioni, i commenti introduttivi nelle edizioni di *PSI XV* 1536, *P. Oxy.* LXXIV 5004-5007 e 5011.

certo punto non notavano che quelle informazioni erano effettivamente fondamentali per spiegare lo svolgimento logico dei fatti. Tutte le volte che i dettagli sull'iniziale partecipazione della polizia di villaggio sono chiariti nel testo di una petizione – vale a dire nei testi fin qui discussi – ogni volta è anche detto che qualcosa in più è accaduto e che è già stato compiuto qualche intervento concreto – per esempio, una rapida ispezione nel villaggio o, talvolta, nei dintorni – o che qualcosa è già stato scoperto; mentre nelle petizioni in cui non viene esposto alcun dettaglio su precedenti contatti con gli ufficiali locali, non è neanche mai presente alcuna altra informazione su una autonoma 'investigazione' eseguita realmente dal solo postulante⁶⁵. Da una prospettiva inversa si può d'altronde osservare che quando in una petizione si afferma che qualcosa è stato trovato attraverso una breve ricerca o anche casualmente, c'è sempre anche la specificazione che qualche ufficiale di villaggio ha

⁶⁵ Sul generale divieto di azioni di *self-help* cf. TAUBENSCHLAG 1949; e si tenga comunque presente che sia i casi di divieto sia quelli di «admission by law» discussi da Taubenschlag sono in realtà pertinenti a *self-help* nel senso ristretto di autonomo esercizio di un *diritto legale*: perfino all'interno dei limiti di transazioni e accordi *legali*, le iniziative autonome individuali erano infatti rigidamente regolamentate. L'approccio di Taubenschlag è in parte criticato da RATZAN 2015, pp. 215-216, il quale pur non entrando nei dettagli ne sottolinea i limiti quando presenta il contrasto tra le due prospettive *legal centralist* e *legal skeptical* nello studio della giustizia nell'Egitto romano (RATZAN 2015, pp. 213-222). Bisogna comunque tenere presente che l'esame di Taubenschlag, in un contributo piuttosto sintetico, partendo da un punto di vista giusromanistico si concentra sul distinguere gli aspetti strettamente 'legali' da quelli 'extra-legali', e non ha l'intento di descrivere tutte le possibilità di realizzazione *pratica* di '*self-help*' nella società dell'Egitto romano né mi sembra volerli negare.

Con una impostazione che si può far rientrare nella prospettiva *legal skeptical*, HOBSON 1993, in part. p. 205, e p. 206 con nt. 3, in un articolo che in passato ha avuto una certa influenza, sembra considerare il coinvolgimento di ufficiali di villaggio come qualcosa *al di fuori* degli ordinamenti giuridici. La studiosa descrive un sistema nel quale la vittima tenta «to rectify the situation himself before calling for outside help»; tuttavia la stessa Hobson cerca di esemplificare ciò menzionando documenti dove in realtà è dichiarato che prima di qualsiasi altra azione le vittime di un crimine si sono rivolte a ufficiali di polizia: così lei stessa fa anche per *P. Mich.* V 230, *P. Oxy.* XLIX 3467 e altri papiri che come questi sono qui da me discussi. I limiti dell'approccio metodologico generale di Hobson sono stati ben evidenziati da KELLY 2011, in part. pp. 266-275 e introd. a p. 10 e 15. Per quanto riguarda i documenti che specificano il rapido coinvolgimento di funzionari statali a vari livelli, la discussione di Hobson appare viziata – francamente – anche da una lettura superficiale del testo dei papiri, oltre che da inaccuratezza terminologica nel tentativo di applicare ai vari casi l'espressione «self-help» (pp. 15, 205, 214, 216) di volta in volta con molti dei suoi divergenti significati; su questa approssimazione terminologica di Hobson cf. anche il rilievo di JÖRDENS 2016, p. 161, nt. 197.

svolto i controlli o è stato immediatamente informato⁶⁶; ed è per questo motivo che il testo può diventare un po' più lungo del consueto. Infatti, quasi tutte le altre petizioni che denunciano furti, danni e perfino atti di violenza si presentano come succinti resoconti⁶⁷. Molte delle petizioni contro ladri ignoti sono come, per esempio, *SB XXII 15779* (98-100^p, Karanis), *P. Ryl. II 129* (30^p, Euhemeria) o *P. Tebt. II 330* (196-198^p, Tebtynis): brevi promemoria che domandano un'ispezione, un'investigazione o che, più frequentemente dalla fine del II^p – dopo adattamento ed evoluzione degli schemi formulari, di solito più conservativi delle corrispondenti procedure amministrative⁶⁸ – richiedono allo stratego la registrazione della denuncia al fine di conservare i diritti⁶⁹. In ogni caso, sia che formalmente domandino un'indagine ufficiale o che non lo facciano, siamo indotti a ritenere che questa procedura fosse un modo regolare di ottenere una sorta di mandato per le seguenti azioni della

⁶⁶ In *P. Oxy. II 283* (45^p) e *P. Turner 41* (ca. 249-250^p) i 'colpevoli' sono persone ben conosciute dai petenti. Ciò è probabilmente valido anche per *P. Gen. II 107* (164^p), sebbene la narrazione sia alquanto concisa e al contempo lacunosa; ma vi è comunque chiarito (rr. 10-11) che l'*archepodos* del villaggio è già stato coinvolto (cf. nt. 36 qui sopra). Da questi testi capiamo che i petenti hanno ottenuto indizi o nuove informazioni molto facilmente, attraverso una rete di relazioni familiari o anche fortunosamente, e, dopo ciò, quel che essi fanno immediatamente è riferire tutto alle autorità di polizia, che almeno nel caso di *P. Oxy. II 283* erano già ben informate sul problema. L'editrice di *P. Turner 41*, U. HAGEDORN, ritiene che la postulante abbia intrapreso una reale «private Suchauftrag» per trovare uno schiavo fuggitivo. Tuttavia questa opinione non sembra sufficientemente supportata, se si considera che il testo afferma solo che la petente «è venuta a sapere» del nascondiglio (rr. 18-19, *περυχηθείσα*), con un verbo non molto frequente e che dal III^p è usato per indicare una *passiva* e generica acquisizione di notizie, in papiri, e.g. *P. Oxy. VIII 1119, 7* (253^p) ecc., cf. *WB* e *LSJ*⁹ s.v. *περυχέω*, e in Origenes, *Cels.* 3.13.19, cf. *PGL* s.v.; e cf. anche il database online *Words in Progress*, s.v. Inoltre, esempi di impegno dell'amministrazione statale nella ricerca di schiavi fuggitivi sono citati dalla stessa Hagedorn (p. 168), e negli ultimi righe lacunosi del papiro (rr. 20-21) vediamo che alcune autorità di polizia erano state informate prima della petizione.

⁶⁷ La distinzione adottata da DEPAUW 2006, pp. 323-332, lì spiegata e motivata a p. 330, tra *memoranda* demotici e *petizioni* demotiche del periodo tolemaico potrebbe essere concettualmente accettabile anche per le petizioni in greco del periodo romano, quando si possono osservare sia brevi 'notifiche' sia (pochi) lunghi reclami sostanzianti con antefatti e precedenti legali. Tuttavia nel periodo romano la struttura di base del testo è la stessa per tutte le lagnanze scritte presentate a qualsiasi autorità, così come relativamente omogenee sono molte delle procedure correlate, e, fra molte centinaia di petizioni, è attualmente arduo tracciare una linea di demarcazione tra due gruppi principali secondo criteri formali.

⁶⁸ Sul ruolo degli scribi nella redazione delle petizioni cf. *infra*, nt. 74.

⁶⁹ Sulle petizioni che domandano registrazione cf. MITTEIS 1895, pp. 567-576; MITTEIS 1910, pp. 67-76; ZUCKER 1910; e più recentemente KELLY 2013 e ID. 2016.

polizia. I menzionati esempi di *P. Oxy.* XLIX 3467 e *SB XVI* 12951 e, in generale, lo stile narrativo scarno e talvolta farraginoso in molti papiri documentari ci autorizzano a pensare che, se il redattore almeno all'inizio non specifica che l'investigazione è presenziata e supportata da personale di polizia pubblica, ciò sia principalmente dovuto alla fretta e alla stringatezza della scrittura, e non implichi che il denunciante *evita* o *vuole evitare* il coinvolgimento di un qualsiasi ufficiale in una qualsiasi fase della ricerca o dell'eventuale rivendicazione di proprietà rubate⁷⁰.

⁷⁰ ŁUKASZEWICZ 1989, p. 368, propone di identificare uno sviluppo che nel corso del tempo sposta sulle vittime dei furti la responsabilità delle prime investigazioni, come sembrerebbe esemplificato da alcuni documenti dell'archivio di Abinneo nel IV^p: tra questi però dobbiamo notare che in *SB XIV* 11380 (citato come P. Berl. inv. 11624 da Łukaszewicz a p. 365) ai rr. 15-17 il redattore aggiunge dettagli che erano stati lasciati da parte nel testo che precede. Tuttavia, *BGU I* 46 (193^p) e *SB IV* 7464 (248^p), menzionati da Łukaszewicz come precoci esempi di questo sviluppo e brevemente descritti anche a p. 364, non devono essere considerati come testimonianze di investigazione o comunque azione *autonomamente* svolta dalle vittime:

1) In *SB IV* 7464 il petente è un anziano ἀρβοδοξότης (cioè un tipo di guardia salariata che spesso prestava servizio come ufficiale controllore alle stazioni doganali) che provò a recuperare una scrofa appartenente alla figlia, perduta dopo che l'animale aveva vagato nel villaggio. La scrofa *era stata segnalata* trovarsi a casa di un soldato di nome Iulius (rr. 7-6 ὀνομαζομένης | ὡς παρὰ Ἰουλίῳ στρατιώτῃ), il quale era verosimilmente un vicino ben conosciuto; e il petente chiese quindi conto della cosa al soldato, alla presenza (rr. 11-13) di altri due ἀρβοδοξῶται e, per qualche motivo non meglio specificato, di un agente di Valerius Titianianus, un importante proprietario terriero della zona (sul quale cf. GILLIAM 1964, in part. pp. 296-297): perfino Łukaszewicz afferma che questi testimoni dovevano essere lì non per caso, ma per accompagnare l'anziano uomo. Ad ogni modo, l'episodio del confronto delle parti in causa (poi degenerato) appare scaturire da ordinarie e spontanee comunicazioni tra compaesani a proposito di un animale smarrito, piuttosto che da una pianificata ricerca di un sospetto ladro, 'investigazione' di cui nel papiro non c'è menzione.

2) *BGU I* 46 (= M. Chr. 112), un'altra denuncia per sottrazione di animali, mirava a conservare i diritti legali sulla proprietà nel caso di un ipotetico recupero, e non esclude espressamente il coinvolgimento della polizia locale. ZUCKER 1910, pp. 456-458, metteva in rilievo che *BGU I* 46 richiede la registrazione della petizione ma non si conclude con la formula del tipo πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον, a differenza di molte altre petizioni che domandano registrazione; ed egli considerava l'assenza della specificazione finale come una diretta conseguenza del fatto che il petente è interessato soltanto a essere ufficialmente autorizzato a intraprendere una ricerca autonoma («behördlich autorisierte Nachforschung») – cf. rr. 15-17 ἐμοῦ | μὲν ἀναζητοῦντος τούτους | ἐν οἷς ἐὰν (l. ἄν) βούλωμαι τόποις – ed eventualmente una «autorisierte Privataktion» per il recupero, come indurrebbe a pensare la stringata espressione finale ὅπως, ἐὰν εὐκαιρίας τύχω | τοῦ εὐρεῖν, ἀποσπάσω (rr. 17-19), *invece che* un'investigazione della polizia e poi un procedimento giudiziario contro i colpevoli. Un commento di dissenso con l'interpretazione di *BGU I* 46 data da Zucker ha recentemente espresso KELLY 2016, pp. 442-443, ma nello stesso paragrafo Kelly, pur de-

§ II.2. Limiti di potere: sollecitazione a presentare denunce scritte

Abbiamo tuttavia osservato come l'autonomia di azione degli ufficiali di polizia locale avesse limiti precisi: capitava che venissero bloccati se provavano a compiere un'investigazione nel territorio di un altro villaggio senza una specifica autorizzazione scritta (*P. Mich.* VI 421) e poteva essergli impedito di entrare in una casa privata (*SB* III 6952). Nondimeno, quel che è richiesto in molte petizioni è di ordinare agli ufficiali di villaggio di effettuare una ricerca e portare i colpevoli (conosciuti o ignoti) presso lo stratego o altri funzionari. Malgrado le enfatiche espressioni

cisamente critico nei confronti della nozione di *self-help* come viene presentata da alcuni studiosi (cf. anche *supra*, nt. 65), riafferma poi l'idea che il petente registrasse la denuncia *pianificando* di riappropriarsi dell'animale e quindi per prevenire un'*accusa di furto* da parte di un «new possessor», e lo stesso Kelly non specifica quali potrebbero essere le modalità pratiche dell'eventuale riappropriazione. Da un'interpretazione letterale della frase finale di *BGU* I 46 prende le mosse RATZAN 2015, pp. 217-218, aggiungendo il caso narrato da *P. Mich.* VI 421 per arrivare a conclusioni che vanno al di là di quanto contenuto nei due papiri (in part. cf. i punti a. b. e c. a p. 218). Come ho spiegato (più sopra e in MASCELLARI 2018), *P. Mich.* VI 421 mostra piuttosto proprio le conseguenze di un'improvvida iniziativa non debitamente autorizzata (lo stesso Ratzan parla di «pitfalls of self-help» a p. 217, e in nt. 73 egli manifesta incertezza nell'inquadramento della situazione di *P. Mich.* VI 421). Per quanto riguarda *BGU* I 46 entrambi gli studiosi così non si discostano molto dal punto di vista di Zucker. In contrasto con Zucker possiamo innanzitutto notare che *P. Mich.* IX 527, menzionato più sopra, che concerne la semplice 'scomparsa' di un cavallo, presenta l'appello finale per la conservazione del diritto nella trasparente forma εἰς | τὸ εὐρεθείσης ἀν'τῆς μεῖναι μοι τὸν | λ[ό]γῳν (rr. 19-22): di conseguenza lascia intendere che la stessa consueta espressione poteva concettualmente applicarsi a un più generale diritto a rivendicare la proprietà piuttosto che soltanto a intraprendere procedimenti legali contro trasgressori. Detto ciò, occorre anche andare oltre la concisione e l'allusività delle frasi dei papiri: sebbene sia evidente che *BGU* I 46, come *P. Mich.* IX 527, ambisca a conservare i presupposti legali per *rivendicare* gli animali perduti, ciò non significa necessariamente e non dimostra che, nel caso fossero ritrovati in possesso di qualcun altro, il petente, avendo registrato una petizione, fosse automaticamente *autorizzato ad attuare la riappropriazione senza l'intervento di ufficiali di polizia*, né che egli determinatamente intendesse mettersi in pericolo con un'azione solitaria e non veramente necessaria. Nei villaggi c'erano infatti innumerevoli guardie con le quali all'occorrenza si poteva interagire direttamente e rapidamente, come raccontano non pochi altri documenti, e nonostante la concisione – che non deve sorprendere – dell'espressione ὅπως, ἐὰν εὐκαιρίας τύχῳ | τοῦ εὐρεῖν, ἀποσπάσω (*BGU* I 46, 17-19) scelta dallo scriba, il testo non esclude che il petente avrebbe nuovamente chiamato in causa fattivamente le autorità e il sistema legale, come aveva già fatto presentando una petizione: non specifica infatti che l'azione dovrebbe essere compiuta 'da solo', 'senza assistenza'. Si deve inoltre tenere presente che il testo non contiene «a delegation from the magistrate to the complainant», come erroneamente affermato da TAUBENSCHLAG 1950, p. 297 = TAUBENSCHLAG 1959, pp. 149-150, ma è solo una richiesta.

delle concise formule finali, la concreta funzione della maggior parte delle petizioni si riduce infatti a questo: sono richieste di *autorizzare* gli ufficiali di villaggio a intraprendere più impegnative azioni di polizia⁷¹, come un'ispezione in un'abitazione o in una proprietà privata, o, se necessario, il fermo di un sospetto e il suo trasferimento presso le autorità del distretto. In mancanza di una tale autorizzazione essi non dovevano volersi assumere la responsabilità di una procedura irregolare. Poiché il loro compito era comunque cercare di mantenere l'ordine pubblico, nel periodo romano doveva plausibilmente essere ammesso che gli ufficiali di villaggio agissero autonomamente (per esempio mettendo una persona sotto custodia) nel caso si trovassero davanti alla flagranza di un reato o a una prova di colpevolezza⁷². Ma la loro autonomia si ferma qui. Non essendo autorizzati a prendere ulteriori provvedimenti legali senza la formale approvazione almeno dei vertici distrettuali, esigono o, meglio, *devono* esigere almeno la registrazione di un documento, cioè la 'petizione', per poter procedere con l'azione di polizia. In molti casi la procedura di consegna della petizione e l'approvazione dello stratego doveva essere una pura formalità: gli ufficiali di villaggio spesso avevano già cominciato una elementare inchiesta, per quanto era nei loro poteri, e potevano aver già preso qualche iniziativa in attesa di una formale autorizzazione a procedere, dopo aver spiegato alla vittima di un reato che una 'petizione' doveva essere scritta e registrata, in modo non dissimile da quel che tutti noi dobbiamo fare nelle nostre città o paesi quando subiamo un danno o un furto.

⁷¹ Alcuni studiosi sono stati inclini a enfatizzare la significatività dei testi delle petizioni – in particolare dei *petita* alla fine dei documenti – al fine di stabilire cosa le persone volessero o si aspettassero dal sistema giudiziario e cosa il sistema giudiziario esattamente prevedesse in conseguenza delle loro richieste; sul carattere formulare del linguaggio delle petizioni, cf. *infra*, nt. 74. Da parte mia sono scettico riguardo alle implicazioni pratiche di quelle formule standard che vengono ripetute per secoli in centinaia di documenti – specialmente le vaghe formule che alludono all'ottenere vendetta, benefici, punizione dei colpevoli, e perfino quelle che fanno riferimento a 'giudizi', rimborsi e indennizzi. Più rivelatrici sono da considerare quelle deviazioni dagli schemi formulari standard della pratica scribale che sporadicamente danno informazioni addizionali in relazione a particolari dettagli e sviluppi in singole questioni e situazioni.

⁷² Tale è il caso del menzionato *BGU XIII 2240*, per esempio: se la ricostruzione del testo è corretta, l'*archepodos* prese in custodia un uomo che era stato colto con le mani nel sacco. Cf. le guardie di villaggio di *SB XIV 12199*, le quali intervengono immediatamente per bloccare ubriachi violenti. Questo livello di autonomia è riconoscibile anche nell'iniziativa dell'*archepodos* di Bakchias che imprigionò l'*archepodos* di Karanis nel caso di *P. Mich.* VI 421, secondo l'interpretazione da me adottata, cf. *supra* e MASCELLARI 2018.

La grande quantità di petizioni conservate o delle quali rimangono informazioni, e il tipo di problemi di poca rilevanza che frequentemente denunciano fanno intendere che la redazione e la presentazione di petizioni erano una routine quotidiana nei villaggi della provincia egiziana⁷³; e, indubbiamente, nei villaggi era ben noto dove trovare una persona capace di scrivere una petizione in greco, cioè, quasi sempre, uno scriba di professione esperto nel preparare un documento secondo il formato e le formule convenzionali⁷⁴. Possiamo ipotizzare che talvolta il luogo di lavoro di tali scrivani potesse essere contiguo o vicino alla sede di lavoro della polizia e che nei villaggi le petizioni potessero spesso essere immediatamente e rapidamente scritte alla presenza degli ufficiali di villaggio, subito dopo che le vittime gli si erano rivolte. Questo spiegherebbe perché le petizioni qui discusse sono così concise ma allo stesso tempo così precise nel ribadire il fatto che nessuna indagine era stata compiuta dalla vittima da sola e autonomamente: perché ciò non era consentito e perché, in ogni caso, qualsiasi ricerca rientrava nelle competenze e nei doveri degli ufficiali; gli agenti di polizia locale

⁷³ Un esempio ormai ‘classico’ ricordato in molti studi è *P. Yale I 61*, dell’inizio del III^a, che mostra che in occasione di ogni *conventus* annuale tenuto nelle singole regioni della provincia d’Egitto le petizioni che venivano sottoposte all’attenzione del prefetto o della sua cancelleria in pochi giorni erano nell’ordine delle migliaia (cf. le osservazioni di LEWIS 1981, p. 121): una quantità ragguardevole, se confrontata con la popolazione stimata nelle aree coinvolte (per una stima cf. RATHBONE 1990, in part. pp. 130-134). Se poi consideriamo che le petizioni indirizzate al prefetto sono solo una parte minoritaria di quelle conservate in generale, e solitamente sono pertinenti a questioni relativamente importanti e complesse, è facile dedurre che il numero complessivo di denunce rivolte ad altri funzionari per casi di minore importanza o gravità doveva essere ancor più considerevole.

⁷⁴ Il contenuto delle petizioni è in massima parte il risultato dell’attività degli scrivani, che impiegano ben consolidati repertori di schemi e formule, ed è sempre da tenere presente che in questi testi rimane ben poco delle parole e del pensiero dei postulanti. Per una lucida sintesi della questione, con rimandi bibliografici, cf. KELLY 2011, pp. 42-49, 169. Cf. anche MASCELLARI 2016a, pp. 489-490. Tuttavia questo fattore appare molto sottovalutato da BAUSCHATZ 2013, pp. 33, 189, 215 and *passim* (in modo incoerente con quanto detto a p. 165 e in altri punti del volume), e, in una qualche misura, da BRYEN 2013, su cui cf. le fondate obiezioni espresse da KELLY 2015, pp. 85-86. La relazione con la pratica scribale deve essere considerata la norma sia per le petizioni del periodo romano che per quelle del periodo tolemaico, le quali mostrano sostanziale continuità e una notevole conservatività di forma e linguaggio: per le petizioni greche di epoca tolemaica cf. COLLOMP 1926 e l’analisi di DI BITONTO 1967, 1968 e 1976; per il periodo romano estese analisi formali sono in dissertazioni dottorali, BURETH 1979, MASCELLARI 2012; HARPER 1997 è principalmente focalizzato su aspetti connessi al linguaggio ‘simbolico’ e retorico, e pone la giusta enfasi sull’autorialità degli scribi.

venivano regolarmente nominati appunto per svolgere quelle mansioni di polizia. E poiché buona parte dei dettagli della storia dietro ogni petizione erano noti agli ufficiali del luogo – a loro il problema era stato già esposto – non era indispensabile che i dettagli fossero precisamente spiegati nella ‘petizione’, che serviva solo come notifica generale di un reato o di altri problemi legali. Solitamente comunque una petizione non veniva immediatamente presentata e registrata senza la certezza che un reato si fosse effettivamente verificato: abbiamo visto ciò nei sopra menzionati *P. Mich.* IX 527, riguardante la scomparsa di un cavallo, e *P. Gen.* I (2^e éd.) 17, che denuncia la scomparsa di un uomo; in entrambi i casi i petenti avevano aspettato vari giorni prima di far redigere le petizioni⁷⁵, ma almeno nel secondo caso gli ufficiali locali avevano già fornito attivo supporto nelle ricerche.

Così, attraverso la collaborazione con uno scriba professionista da una parte e della polizia di villaggio dall'altra, in breve tempo le petizioni su reati comuni potevano essere immediatamente scritte in due o, meglio, come ampiamente attestato, in tre o più duplicati⁷⁶. Almeno una copia era conservata dai petenti; una copia o due dovevano essere presentate agli uffici centrali del nomo; e possiamo ipotizzare che gli stessi ufficiali di polizia tenessero da subito una copia negli archivi del villaggio⁷⁷. Dopo che la petizione era stata presentata all'ufficio centrale del

⁷⁵ Nove giorni nel primo caso, al massimo 24 giorni nel secondo, cf. *supra*, nt. 53.

⁷⁶ Come esempio di abbondanza di duplicati di petizioni, i quali in molti casi rimanevano conservati insieme nello stesso posto, cf. la lista di duplicati di NIELSEN 2000, che include 45 casi riguardanti petizioni (ma *P. Med.* I 43 + *P. Merton* I 8 e *P. Col.* VIII 209 non sono propriamente ‘duplicati’, dato che presentano due indirizzi differenti). Alcune volte rimangono più di due copie della stessa petizione, come *SB* IV 7464 (= *P. Graux* I 4) (248^p) la cui trascrizione nell'*ed. pr.* è basata su quanto sopravvive di tre copie del documento. Per ulteriori casi di duplicati di petizioni non registrati nella lista di Nielsen cf. anche: *P. Oxy.* I 38 e *P. Oxy.* LXXVIII 5175 (ca. 49^p); *BGU* I 36 e *BGU* II 436 (98-117^p); *P. Mich.* XI 618 (165-169^p), la cui edizione è basata su due copie; *P. Prag.* III 209 e *P. Amb.* II 78 (184^p), di due mani differenti; *P. Cair. Isid.* 66 (299^p), in due copie, una delle quali con sottoscrizione del petente; cf. anche *P. Oxy.* XVII 2130 (267^p), petizione che al r. 23 menziona il suo duplicato. Cf. i rilievi di HAENSCH 1994, pp. 494-498 sulla necessità che doveva sussistere di preparare varie copie di ciascuna petizione per presentarle alle cancellerie, in aggiunta alle copie conservate dai petenti; e cf. SijPESTEIJN 1995, p. 207, a proposito di *SB* XXII 15774 (duplicato di *P. Mich.* VI 422): «In my opinion at least one other copy of this petition, i.e. the version finally sent to the prefect, must have been in existence».

⁷⁷ Né si dovrebbe a priori escludere, pur a livello ipotetico, che in alcuni casi fosse uno degli stessi ufficiali di villaggio a far pervenire esemplari delle denunce alle autorità distrettuali, sebbene di ciò non rimangano notizie e sebbene non ci possiamo aspettare che

distretto, fino alla prima metà del I^p una copia poteva ricevere un'annotazione di convalida: si può ammettere che personale pubblico la portasse indietro con il resto dei documenti amministrativi, perché fosse poi conservata all'ufficio di villaggio. Questa dinamica spiegherebbe perché nel cosiddetto archivio di petizioni dell'*archepodos* di Euhemeria⁷⁸ c'è una mescolanza di petizioni con e senza annotazioni di assenso. Copia di ciascuna petizione poteva inizialmente essere stata consegnata presso la sede della polizia di villaggio⁷⁹. Dopo la presentazione, alcune copie

rendere un tale servizio fosse regolarmente dovuto; ma, data la frequente necessità che gli ufficiali avevano di andare avanti e indietro tra il villaggio e la metropoli, sarebbe stato facile per loro (e 'a costo zero') portare una copia delle petizioni ai funzionari distrettuali, insieme col resto dei documenti amministrativi pertinenti alle loro mansioni. L'*archepodos* e gli altri *demosioi* chiaramente non avrebbero dovuto fare questo solo per una petizione: alcuni di loro sicuramente dovevano andare alla metropoli assai di frequente, per servizio di corrispondenza e altre pratiche. Ciò non comportava grandi problemi logistici: sappiamo che essi disponevano di animali per il trasporto, asini in particolare. LEWIS 1967, pp. 16-17, già espresse l'opinione che le mansioni ufficiali degli *archepodoi* richiedessero una (quotidiana?) capacità di spostamento. Su questo punto cf. anche OERTEL 1917, p. 276. Questi ufficiali sono a volte citati in testi nei quali appaiono coinvolti nel trasporto di beni e persone, anche senza espliciti riferimenti alle funzioni di polizia, sebbene tali servizi dovessero originariamente essere connessi con ragioni di sicurezza. Essi dovevano sempre gestire un certo numero di asini per tutti i possibili bisogni dell'amministrazione: cf. i precisi legami tra *archepodoi* e gestione degli asini per l'amministrazione che emergono in *P. Oxy.* I 63, in part. 10-11 (II-III^p) (λαβόντα παρὰ τῶν ἀρχεφόδων | ὄναριον), *P. Oxy.* XXXI 2577 (metà III^p); *P. Oxy.* IX 1193 (IV^p). Gli asini erano quelli del servizio pubblico, tenuti presso la sede amministrativa del villaggio (qualunque essa fosse); ma possiamo comunque anche supporre che fossero forniti dagli abitanti del villaggio, forse i più abbienti: un esempio può essere *O. Mich.* I 342 (datato a tardo III^p - inizio IV^p) una lista di dieci persone che, se giusta l'interpretazione delle abbreviazioni, forniscono 16 ὄν(οι), con la specificazione [δι(ᾶ)ν] ὄν(οι) ις | Νεῖλος | ἀρχ(ε)φοδος (rr. 11-13), sebbene nei papiri ὄνος possa indicare sia concretamente un animale sia un'unità di misura. Riguardo ai *phylakes* di villaggio coinvolti in attività di trasporto e di servizio postale cf. HOMOTH-KUHS 2005, pp. 128-141.

⁷⁸ La maggior parte dell'archivio è conservata alla Rylands Library di Manchester e fu pubblicata nel 1915 nel volume II dei *Rylands Greek Papyri*, pp. 117-151. Per questo archivio e ulteriore bibliografia cf. FEUCHT 2011 (rist. in VANDORPE-CLARYSSE-VERRETH 2015, pp. 295-299).

⁷⁹ Ciò potrebbe anche meglio spiegare per quale motivo sia rimasto conservato come parte dello stesso archivio di Euhemeria anche *P. Ryl.* II 145, una petizione per violenza e furto rivolta all'*epistates phylakiton*, nella quale si richiede esplicitamente siano dati ordini all'*archepodos* del vicino villaggio di Taurinos; richiama cui appare acconsentire sia l'ordine aggiunto in fondo al foglio sia la nota di inoltro sul *verso*. Taurinos è dichiaratamente coinvolta alla fine della domanda per il fatto che il colpevole vive in quella località (cf. r. 19), ma, poiché tutto il testo non ha riferimenti ad altri luoghi (su questo punto cf. KELLY 2011, p. 47, nt. 42), non è chiaro se anche la vittima, un impiegato del petente, viva lì e dove

potevano rimanere all'archivio senza ricevere ulteriori annotazioni, e in seguito, nello stesso posto, potevano essere archiviate anche le copie di petizioni già passate dall'esame negli uffici centrali del distretto⁸⁰. La

l'attacco abbia avuto luogo. Si deve infatti tenere presente che al r. 19 l'*ed. pr.* trascrive οὐ καὶ κα(ταγίνονται), con lo scioglimento dell'abbreviazione che suppongo influenzato da τοὺς ἐγκαλ(ουμένους) al r. 20. Ma nelle righe precedenti era menzionato solo un accusato, e l'incoerenza al r. 20 doveva derivare da un errore dello scriba. Il verbo al r. 19 non necessariamente 'include' anche la vittima e può essere sciolto come κα(ταγίνεται). Una plausibile ipotesi proposta da FRANCE 1999, p. 172, sul perché *P. Ryl. II 145* sia finito a far parte di questo archivio è che Euhemeria e Taurinos avessero un ufficio di polizia congiunto; ma se ciò fosse corretto, dovremmo comunque anche presupporre 1) che il documento fosse stato scritto in un terzo differente luogo (la località di residenza del petente oppure il luogo delle violazioni) dove l'esatta situazione amministrativa di Taurinos era conosciuta in modo approssimativo, 2) che anche nel capoluogo distrettuale l'indicazione scritta della concreta ubicazione dell'ufficio di polizia fosse ritenuta un problema secondario, e 3) che la petizione fosse stata alla fine recapitata a Euhemeria attraverso la rete organizzativa distrettuale proprio perché l'ufficio di Euhemeria risultava competente anche sull'altro villaggio. Ma anche se escludiamo un'unica organizzazione di polizia per i due villaggi, e se i fatti in qualche modo avvennero precisamente nel territorio di Euhemeria, possiamo ammettere che gli ufficiali di Euhemeria potessero essere stati particolarmente interessati a tenere una registrazione dell'inoltro a un altro ufficiale, e un'ulteriore copia potrebbe essere stata preparata per questo scopo. FEUCHT 2011, p. 2, interpreta questo caso come un esempio di «cooperation between officials of neighbouring villages», che è possibile, senonché egli propone un parallelo con *P. Ryl. II 127* dallo stesso archivio: quel testo domanda specificamente che l'*epistates phylakiton* ordini all'*archepodos* di Euhemeria di indagare su un caso di furto con effrazione, che Feucht erroneamente afferma essere avvenuto a Dionysias. Il petente era sì di Dionysias (*non* molto vicina a Euhemeria), tuttavia il furto non ebbe luogo lì, ma nella casa dove, a quel tempo, il petente viveva, cioè nell'*epoikion* Πολλίου καὶ Γαίου Πετρούγιον (cf. rr. 4-5 e 10), probabilmente nel territorio di Euhemeria. La richiesta al r. 20 infatti sembra che specifichi il nome del villaggio dell'*archepodos* proprio al fine di evitare qualsiasi confusione con i luoghi di origine sia del petente (r. 3) sia di un sospetto menzionato ai rr. 16-17, che proveniva da Talei (Arsinoite meridionale).

⁸⁰ A proposito di *P. Ryl. II 144*, BRYEN 2013, p. 76, osserva che «it is fortunate that this petition comes from an archive [...]: while most of the Euhemeria petitions were subscribed by the *epistates phylakiton* and sent on to the *archepodos* [...], Ision's petition has no subscription. In other words, it appears that Ision's claim of violence was rejected». Non condivido tale interpretazione, in base alle considerazioni da me qui esposte: i documenti dell'archivio possono includere sia le copie rimaste fin dall'inizio come traccia del procedimento sia le copie riportate con l'approvazione del superiore. Cf. la nt. 57 di Bryen a p. 303, dove egli respinge «Sijpesteijn's suggestion that the Euhemeria petitions represent the archive of the *archepodos*». Bryen si riferisce a un articolo di Sijpesteijn del 1992; tuttavia quell'idea risale ai primi editori dei papiri Rylands (vol. II, p. 117) ed è stata accettata da altri studiosi. In ogni caso Bryen non spiega perché tutti questi papiri, con o senza visto di approvazione, rimasero conservati insieme e alla fine, una volta ritrovati in circostanze a noi ignote e messi in vendita (in più lotti, come spesso avveniva), vennero quasi tutti

presente ricostruzione inoltre può spiegare per quale motivo negli stessi periodi e nelle stesse aree ci sono petizioni che si differenziano nel richiedere azioni di ufficiali diversi – il più delle volte l'*archepodos*, ma anche i *presbyteroi*⁸¹, lo *hegoumenos*⁸², l'*epistates komes*⁸³ o altri ufficiali⁸⁴: perché c'era già stato un contatto con quell'ufficiale, e proprio quello stava aspettando un'autorizzazione formale. Ciò è immediatamente evidente nel caso di *P. Mich. V 230*: un *epistates komes* era presente durante la preliminare ricerca e ora nel testo si chiede allo stratego di scrivere proprio agli *epistatai* così che mandino il sospetto, il quale potrebbe già essere sotto custodia.

Tale quadro non appare molto differente da quello generalmente osservabile in documenti del periodo tolemaico, per quanto riguarda il frequente e rapido coinvolgimento di ufficiali di polizia locale⁸⁵ e la sollecita redazione di petizioni⁸⁶. Un certo grado di autonomia degli ufficiali di villaggio tolemaici è stata già evidenziata da alcuni studiosi⁸⁷;

acquistati insieme (cf. *P. Ryl. II*, p. 117). Difatti, un archivio così cospicuo – 33 testi sicuri, includendo quelli acquistati separatamente per la British Library, cf. FEUCHT 2011 – e così omogeneo – documenti analoghi per formato, contenuti, residenza delle persone coinvolte, e redatti in un arco di tempo relativamente ristretto – non può essere sopravvissuto per pura casualità. Se i papiri non erano rimasti depositati a una sede amministrativa del villaggio connessa all'attività di polizia, bisognerebbe in alternativa spiegare se altra persona o altro ufficio fossero interessati a conservare dozzine (o più) di petizioni dotate o prive di approvazione scritta e presentate da molte persone differenti nella stessa località nel corso di soltanto 14 anni circa. Una simile parallela attività di archiviazione poteva svolgersi anche all'ufficio centrale del distretto; ma questi papiri vennero più probabilmente ritrovati presso il sito di Euhemeria: tutti i documenti pertinenti all'attività di polizia del villaggio potevano essere stati tenuti insieme in uno stesso edificio del villaggio, dove sia le copie non inviate sia quelle rientrate potevano essere state accuratamente archiviate in diversi faldoni; infine anni dopo potevano eventualmente anche essere state scartate e trasferite a una discarica, rimanendo comunque più o meno raggruppate insieme in uno stesso cumulo di materiale; e di queste una parte, probabilmente minima rispetto ai documenti originariamente archiviati dagli impiegati del villaggio, è sopravvissuta, è stata ritrovata ed è arrivata fino a noi attraverso il mercato antiquario.

⁸¹ Cf. *P. Mich. V 228* (47^p).

⁸² Cf. *P. Mich. IX 523*, *P. Bon. 20*.

⁸³ Cf. *P. Mich. V 226* (37^p).

⁸⁴ Come esempi, cf. l'*epitrechon* – sul quale cf. LEWIS 1997, p. 30, e YOUTIE 1977 – in *P. Fay. 107* (133^p) e il *pediophylax* di villaggio – cf. LEWIS 1997, p. 41 – in *P. Athen. 38* (141^p).

⁸⁵ Cf. BAUSCHATZ 2013, pp. 163, 174 e nt. 28. Per una rassegna dei vari ufficiali con funzioni di polizia nell'Egitto tardoantico cf. TORALLAS TOVAR 2001, MAURER-TOST 2016.

⁸⁶ BAUSCHATZ 2013, pp. 174-176 e 183.

⁸⁷ Cf. TAUBENSCHLAG 1950, pp. 294-296 = TAUBENSCHLAG 1959, pp. 145-147, sebbene non tutti gli esempi da lui forniti siano decisivi (cf. nt. successiva). BAUSCHATZ 2013

ma, per quanto nei secoli successivi l'attività della polizia di villaggio rimanga ampia e pervasiva e sebbene gli ufficiali di villaggio siano ancora i primi rappresentanti del sistema di applicazione della legge, è comunque chiaro che nel periodo romano la loro autonomia rimane entro limiti ben determinati⁸⁸. La pratica di sollecitare la rapida consegna di petizioni e rapporti scritti potrebbe avere radici ed essersi sviluppata già nel periodo tolemaico⁸⁹, ma certamente si consolida nel periodo romano: un sintomo ulteriore di ciò può verosimilmente essere l'incremento di formule di richieste di registrazione nel II^p, che rende esplicito ciò che anche prima poteva esser stato il semplice e 'poco impegnativo' proposito di molte 'petizioni'.

Il complesso delle considerazioni qui esposte ci permette in conclusione di identificare uno dei motivi per i quali nell'Egitto romano c'era un così frequente e rapido⁹⁰ ricorso a petizioni anche per danni e problemi di poco conto che avrebbero potuto apparentemente essere trascurati o tollerati: un fattore decisivo era la continua interazione con i

in generale evidenzia una notevole autonomia degli ufficiali di polizia tolemaici; cf. in part. BAUSCHATZ 2013, pp. 34-35, e p. 261: «as was the case with arrests and detention, the amount of autonomy these officials exercised in their investigations was great»; e cf. le sue conclusioni alle pp. 279-280 e *passim*. La sua argomentazione comunque non sempre distingue i concetti di 'responsabilità' e 'autonomia', e si deve notare che quando Bauschatz fa generico riferimento a 'police officials' o 'officers' egli spesso include in queste categorie molti livelli differenti dell'organizzazione di polizia, da alti ufficiali a livello del nomo fino alle guardie di villaggio. Che ci fosse un'autonomia rilevante è scontato, non sorprendentemente, per ufficiali di polizia di grado elevato, ma non per quelli di basso grado a livello di villaggio: in realtà, nella maggior parte dei casi discussi dallo stesso Bauschatz, gli ufficiali di villaggio di basso grado agiscono autonomamente in poche particolari situazioni estreme (legalmente?), ma più spesso *per ordine di superiori*.

⁸⁸ Si noti che la maggior parte dei pochi esempi citati da TAUBENSCHLAG 1950, pp. 296-297 (= TAUBENSCHLAG 1959, pp. 148-150), non comprovano casi nei quali, durante il periodo romano, l'inviolabilità del domicilio può essere «legally infringed», ma, piuttosto, mostrano fatti che erano stati oggetto di disputa o che lasciano trapelare e intendere le rigide regole che disciplinavano tale materia.

⁸⁹ Durante il periodo tolemaico la funzione di breve notificazione su un crimine o uno smarrimento era frequentemente assolta dal tipico *προσάγγελμα* tolemaico (sul quale cf. HOMBERT-PRÉAUX 1942, DI BITONTO 1968, pp. 54-56), di solito indirizzato a ufficiali di grado inferiore: dal II^a la sua forma progressivamente si fonde con quella del cosiddetto *ὑπόμνημα*, che rimane la forma predominante per tutte le 'petizioni' del periodo romano. Per esempi di richieste di registrazione in petizioni tolemaiche cf. *P. Tebt.* III.1 793 VI.26 (183^a) al *komogrammateus*, *P. Amb.* II 35, 36-37 (132^a) allo stratego.

⁹⁰ Sulla rapidità nella presentazione di petizioni cf. *supra*, in part. nt. 15, e sulla frequenza in part. nt. 73.

rappresentanti delle forze dell'ordine a livello locale, i quali suggerivano la consegna di denunce al fine di assicurare la regolarità di ogni azione di polizia⁹¹.

BIBLIOGRAFIA

- AZZARELLO 2009: G. AZZARELLO, *Ordine di comparizione da parte del προκουράτωρ Taurinos*, «APF» 55/2 (2009), pp. 199-214.
- BAGNALL 1977: R.S. BAGNALL, *Army and Police in Roman Upper Egypt*, «JARCE» 14 (1977), pp. 67-86.
- BAUSCHATZ 2013: J. BAUSCHATZ, *Law and Enforcement in Ptolemaic Egypt*, New York 2013.
- BASTIANINI-GALLAZZI 1990: G. BASTIANINI-C. GALLAZZI, *P.Tebt. NS inv. 88/3: petizione agli epistatai del 45 d.C.*, «ZPE» 81 (1990), pp. 255-260.
- BENAISSA 2012: A. BENAISSA, *Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome. A Papyrological Survey*, Köln-Leuven 2012 (online: <<http://www.trismegistos.org/top.php>>).
- BINGEN 1986: J. BINGEN, *De quelques documents de Genève*, «CdÉ» LXI (1986), pp. 137-138.
- BÜLOW-JACOBSEN 1986: A. BÜLOW-JACOBSEN, *Orders to Arrest. P. Haun. inv. 33 and 54 and a Consolidated List*, «ZPE» 66 (1986), pp. 93-98.
- BRYEN 2013: A.Z. BRYEN, *Violence in Roman Egypt*, Philadelphia 2013.
- BURETH 1979: P. BURETH, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*, thèse de doctorat, Université de Strasbourg II, 1979.
- COLLOMP 1926: P. COLLOMP, *Recherches sur la chancellerie et la diplomatie des Lagides*, Paris 1926.

⁹¹ Questo punto di vista è chiaramente incompatibile con l'interpretazione delle petizioni come *last resort* adottata da alcuni studiosi e che è il nucleo dell'articolo di HOBSON del 1993, sul quale cf. *supra*, nt. 65 e le ben fondate critiche espresse in modo esteso da KELLY 2011; al contempo il punto di vista qua esposto è da aggiungere al quadro enfatizzato da KELLY 2011, capitoli 7 e 8 e, in sintesi, pp. 285-286 e 325, il quale vede una consapevole strategia alla base di *alcune* petizioni: quell'elemento può essere considerato un ulteriore fattore che porta alla redazione di petizioni in *alcune* situazioni, se ammettiamo che molte persone avessero già familiarità con certi meccanismi procedurali nella vita di tutti i giorni (per es. l'alto livello di 'familiarità' di Gemellus *alias* Horion, cf. *P. Mich.* VI 423 sopra menzionato). La presente ricostruzione di pratiche di polizia quotidiane che tendevano a promuovere la consegna di petizioni è anche in contrasto con il quadro come brevemente abbozzato da BAUSCHATZ 2013 a p. 174, quando egli presenta le petizioni scritte e il rivolgersi direttamente agli ufficiali locali come due alternative che si escludono l'un l'altra: in realtà questi due aspetti dovevano essere correlati anche nel periodo tolemaico, come mostrano documenti menzionati dallo stesso Bauschatz.

- DANIEL 2016: R. DANIEL, *P.Mich. VI 423-424 without Magic*, «ZPE» 200 (2016), pp. 389-397.
- DEPAUW 2006: M. DEPAUW, *The Demotic Letter*, (Dem. Stud. 14), Sommerhausen 2006.
- DI BITONTO 1967: A. DI BITONTO, *Le petizioni al re. Studio sul formulario*, «Aegyptus» XLVII (1967), pp. 5-57.
- DI BITONTO 1968: A. DI BITONTO, *Petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico*, «Aegyptus» XLVIII (1968), pp. 53-107.
- DI BITONTO 1976: A. DI BITONTO, *Frammenti di petizioni del periodo tolemaico*, «Aegyptus» LVI (1976), pp. 109-143.
- DRECOLL 1997: C. DRECOLL, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997.
- DREXHAGE 1989: H.-J. DREXHAGE, *Zu den Überstellungsbefehle aus dem römischen Ägypten (1.-3. Jahrhundert n. Chr.)*, in H.-J. DREXHAGE-J. SÜNSKES (Hrsg.), *Migratio et commutatio: Studien zur alten Geschichte und deren Nachleben: Thomas Pekáry zum 60. Geburtstag am 13. September 1989 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern*, Sankt Katharinen 1989, pp. 102-118.
- FEUCHT 2011: B. FEUCHT, *Petitions from Euhemeria*, Version I, 2011 (online nel sito *Trismegistos*, *TM Arch* 187, <<http://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/187.pdf>>).
- FRANCE 1999: J. FRANCE, *Theadelphia and Euhemeria. Village History in Graeco-Roman Egypt*, PhD thesis, Leuven 1999 (online: <<http://www.trismegistos.org/top.php>>).
- FUHRMANN 2012: C.J. FUHRMANN, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order*, New York 2012.
- GAGOS-SIJPESTEIJN 1996: T. GAGOS-P.J. SIJPESTEIJN, *Towards an Explanation of the Typology of the So-Called "Orders to Arrest"*, «BASP» 33 (1996), pp. 77-97.
- GILLIAM 1964: J.F. GILLIAM, *Valerius Titianianus*, «Mnemosyne», S. IV, XVII/3 (1964), pp. 293-299.
- GREGORY 1996: F.E.C. GREGORY, *Polizia*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. VI, Roma 1996, pp. 659-667 (anche online: <<http://www.treccani.it>>).
- HAGEDORN 1979: U. HAGEDORN, *Das Formular der Überstellungsbefehle im römischen Ägypten*, «BASP» 16 (1979), pp. 61-74.
- HAENSCH 1994: R. HAENSCH, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, «ZPE» 100 (1994), pp. 487-546.
- HAENSCH 2016: R. HAENSCH (Hrsg.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum: Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz. Ausgewählte Beiträge einer Serie von drei Konferenzen an der Villa Vigoni in den Jahren 2010 bis 2012*, (JJP Suppl. XXIV), Warschau [Warsaw] 2016.
- HARPER 1997: R. HARPER, *The Forensic Saviour: Petitions and Power in Greco-Roman Egypt*, PhD Thesis, University of Sidney 1997.
- HENNIG 2003: D. HENNIG, *Sicherheitskräfte zur Überwachung der Wüstengrenzen und Karawanenwege im ptolemäischen Ägypten*, «Chiron» 33 (2003), pp. 145-174.

- HENNIG 2004: D. HENNIG, *Arabotoxotai und Eremophylakes im römischen Ägypten*, «Chiron» 34 (2004), pp. 267-284.
- HOBSON 1993: D.W. HOBSON, *The Impact of Law on Village Life in Roman Egypt*, in B. HALPERN-D.W. HOBSON (eds.), *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, Sheffield 1993, pp. 193-219, abstract alle pp. 14-15.
- HOHLWEIN 1902: N. HOHLWEIN, *Note sur la police des villages égyptiens à l'époque romaine*, «Musée Belge» VI (1902), pp. 159-166.
- HOHLWEIN 1905: N. HOHLWEIN, *La police des villages égyptiens à l'époque romaine: Οἱ δημόσιοι τῆς κόμης*, «Musée Belge» IX (1905), pp. 189-194.
- HOHLWEIN 1912: N. HOHLWEIN, *L'Égypte romaine*, Bruxelles 1912.
- HOMOTH-KUHS 2005: C. HOMOTH-KUHS, *Phylakes und Phylakon-Steuer im griechisch-römischen Ägypten*, München 2005.
- HOMBERT-PRÉAUX 1942: M. HOMBERT-C. PRÉAUX, *Recherches sur le προσάγγελμα à l'époque ptolémaïque*, «CdÉ» XVII (1942), pp. 259-286.
- HUSSON 1983: G. HUSSON, *OIKIA. Le vocabulaire de la maison privée en Égypte d'après les papyrus grecs*, Paris 1983.
- JÖRDENS 2012: A. JÖRDENS, *Eine kaiserliche Konstitution zu den Rechtsprechungskompetenzen der Statthalter*, «Chiron» 41 (2011), pp. 327-356.
- JÖRDENS 2016: A. JÖRDENS, *Die Strafgerichtsbarkeit des praefectus Aegypti*, in HAENSCH 2016, pp. 89-163.
- JOUGUET 1911: P. JOUGUET, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911.
- KELLY 2011: B. KELLY, *Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, Oxford-New York 2011.
- KELLY 2013: B. KELLY, "When the culprits come to light ...": P.IFAO I 26, BGU III 731.ii, and P.Fay. 108, «APF» 59/2 (2013), pp. 369-374.
- KELLY 2015: B. KELLY, recensione a BRYEN 2013, «CPh» 110/1 (2015), pp. 81-86.
- KELLY 2016: B. KELLY, *Petitions with Requests for Registration from Roman Egypt*, in HAENSCH 2016, pp. 407-456.
- LAVIGNE 1945: E. LAVIGNE, *De epistates van het dorp in Ptolemaeisch Egypte*, (Studia Hellenistica 3), Leuven 1945.
- LEWIS 1967: N. LEWIS, *NOHMATA ΛΕΓΟΝΤΟΣ*, 1-6, «BASP» 4 (1967), pp. 15-21.
- LEWIS 1970: N. LEWIS, *The γραφή δημοσίων of Roman Egypt*, «CdÉ» XLV (1970), pp. 161-165.
- LEWIS 1981: N. LEWIS, *The Prefect's Conventus: Proceedings and Procedures*, «BASP» 18 (1981), pp. 119-130.
- LEWIS 1997: N. LEWIS, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, Firenze 1997.
- LITINAS 1999: N. LITINAS, *Official Deadlines in the Documentary Papyri of Roman Egypt*, «APF» 45 (1999), pp. 69-76.
- ŁUKASZEWICZ 1989: A. ŁUKASZEWICZ, *Zur ἀναζήτησις in Diebstahlsanzeigen aus dem römischen Ägypten*, in G. THÜR (Hrsg.), *Symposium 1985, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Ringberg, 24.-26. Juli 1985)*, Köln 1989, pp. 363-368.
- MASCELLARI 2012: R. MASCELLARI, *Le petizioni nell'Égitto romano. Evoluzione di*

formulario, procedure e organizzazione della giustizia. Documentazione su papiro dal 30 a.C. al 300 d.C., tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze, 2012.

- MASCELLARI 2015: R. MASCELLARI, *The Dating of SB XVI 12524, SB XIV 11264, and the Archiphylakites*, «AnPap» XXVII (2015), pp. 139-141.
- MASCELLARI 2016a: R. MASCELLARI, *La descrizione di atti criminosi e violazioni nei papiri: ὕβρις, αἰκία, πλῆγαι, βία*, in HAENSCH 2016, pp. 483-521.
- MASCELLARI 2016b: R. MASCELLARI, *Note di lettura a papiri documentari: P. Oxy. I 38, P. Bastianini 17, P. Mil. Vogl. IV 222*, «AnPap» XXVIII (2016), pp. 107-115.
- MASCELLARI 2018: R. MASCELLARI, *Guardie o ladri? Alcuni equivoci linguistici nel racconto di P.Mich. VI 421*, «ZPE» 207 (2018), pp. 173-178.
- MAURER-TOST 2016: K. MAURER-S. TOST, *Polizeiliche Erzwingungs- und Verwaltungsstäbe im spätantiken Ägypten*, in T. DERDA-A. ŁAJTAR-J. URBANIK (eds.), *Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology, Warsaw, 29 July - 3 August 2013*, (JJP Suppl. XXVIII), Warsaw 2016, Vol. III, pp. 1825-1841.
- MITTEIS 1895: L. MITTEIS, *Zur Berliner Papyruspublication*, «Hermes» XXX (1895), pp. 564-618.
- MITTEIS 1910: L. MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit*, «Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse» LXII (1910), pp. 61-126.
- MITTHOF 2009: F. MITTHOF, *Urkundenreferat 2007 (2. Teil)*, «APF» 55/1 (2009), pp. 149-170.
- NACHTERGAEL 2001: G. NACHTERGAEL, *Sceaux et timbres de bois d'Égypte. II. Les sceaux de grand format*, «CdÉ» LXXVI (2001), pp. 231-257.
- NELIS-CLÉMENT 2000: J. NELIS-CLÉMENT, *Les beneficiarii: militaires et administrateurs au service de l'Empire (I^{er} s. a. C. - VI^e s. p. C.)*, Bordeaux 2000.
- NIELSEN 2000: B.E. NIELSEN, *A Catalog of Duplicate Papyri*, «ZPE» 129 (2000), pp. 187-214.
- NIELSEN-WORP 2000: B. NIELSEN-K.A. WORP, *New Papyri from the New York University Collection*, «ZPE» 133 (2000), pp. 163-186.
- OERTEL 1917: F. OERTEL, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917.
- PALME 2008: B. PALME, *Militärs in der Rechtsprechung des römischen Ägypten*, in E. HARRIS-G. THÜR (Hrsg.), *Symposion 2007, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)*, Wien 2008, pp. 279-294.
- PALME 2016: B. PALME, *Eingaben an Militärs im spätantiken Ägypten*, in HAENSCH 2016, pp. 457-482.
- PRUNETI 1981: P. PRUNETI, *I centri abitati dell'Ossirinchite*, Firenze 1981.
- RATHBONE 1990: D. RATHBONE, *Villages, Land and Population in Graeco-Roman Egypt*, «PCPhS» 216 = N.S. 36 (1990), pp. 103-142.

- RATHBONE 2008: D. RATHBONE, recensione di HOMOTH-KUHS 2005, «Gnomon» 80 (2008), pp. 656-658.
- RATZAN 2015: D.M. RATZAN, *Transaction Costs and Contract in Roman Egypt*, in D.P. KEHOE-D.M. RATZAN-U. YIFTACH (eds.), *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy*, Ann Arbor 2015, pp. 185-230.
- RUSSO 2012: S. RUSSO, *I Phylakes di Clemens Homoth-Kuhs e l'epistates phylakiton*, «Marburger Beiträge zur Antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte» 29 (2012), pp. 115-126.
- SCHUBERT-JORNOT 2002: P. SCHUBERT-I. JORNOT, *Les Papyrus de Genève*, premier volume, 2^e édition, Genève 2002.
- SIJPESTEIJN 1987: P.J. SIJPESTEIJN, *Customs Duties in Graeco-Roman Egypt*, Zutphen 1987.
- SIJPESTEIJN 1990: P.J. SIJPESTEIJN, *Receipts for φόρος προβάτων*, «ZPE» 81 (1990), pp. 253-254.
- SIJPESTEIJN 1995: P.J. SIJPESTEIJN, *Known and Unknown Officials*, «ZPE» 106 (1995), pp. 203-234.
- TAUBENSCHLAG 1916: R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht im Recht der Papyri*, Leipzig 1916.
- TAUBENSCHLAG 1949: R. TAUBENSCHLAG, *Selfhelp in Greco-Roman Egypt*, «AHDO» IV (1949), pp. 79-84 (= TAUBENSCHLAG 1959, pp. 135-141).
- TAUBENSCHLAG 1950: R. TAUBENSCHLAG, *The Inviolability of Domicile in Greco-Roman Egypt*, «Archív orientální» 18/4 (1950), pp. 293-297 (= TAUBENSCHLAG 1959, pp. 143-150⁹²).
- TAUBENSCHLAG 1955: R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, 2nd ed., Warszawa 1955.
- TAUBENSCHLAG 1959: R. TAUBENSCHLAG, *Opera Minora*, vol. II, Warszawa 1959.
- TOMSIN 1952: A. TOMSIN, *Étude sur les πρεσβύτεροι des villages de la chora égyptienne*, «BAB» 38 (1952), pp. 95-130 e pp. 467-532.
- TORALLAS TOVAR 2001: S. TORALLAS TOVAR, *The Police in Byzantine Egypt: The Hierarchy in the Papyri from the Fourth to the Seventh Centuries*, in A. McDONALD-C. RIGGS (eds.), *Current Research in Egyptology 2000*, Oxford 2000, pp. 115-123.
- VANDORPE-CLARYSSE-VERRETH 2015: K. VANDORPE-W. CLARYSSE-H. VERRETH (eds.), *Graeco-Roman Archives from the Fayum*, Leuven 2015.
- WINKLER 2015: A. WINKLER, *Third Time's the Charm? A Document from the Reign of Claudius and the Councillor Priests, Redux*, «JARCE» 51 (2015), pp. 75-91.
- WINTER 1933: J.G. WINTER, *Life and Letters in the Papyri*, Ann Arbor 1933.
- WHITEHORNE 1995: J. WHITEHORNE, *The Pagan Cults of Roman Oxyrhynchus*, ANRW II, 18.5 (1995) pp. 3050-3091.

⁹² Si tenga presente che nella ristampa del 1959 l'articolo è erroneamente citato in nota come pubblicato in «Archives d'Histoire du Droit Oriental».

- YOUTIE 1977: H.C. YOUTIE, *A Liturgical Memorandum (P.Mich.Inv. 1033)*, «ZPE» 26 (1977), pp. 293-296.
- YOUTIE 1979: H.C. YOUTIE, *P.Fay.* 37, «ZPE» 33 (1979), pp. 211-212.
- ZUCKER 1910: F. ZUCKER, *Zu den Klagschriften mit Schlussbitte um Registrierung*, «Philologus» 69 (1910), pp. 449-465.

Firenze
Università degli Studi di Firenze
Istituto Papirologico «G. Vitelli»

Roberto Mascellari
(*roberto.mascellari@gmail.com*)

ABSTRACT

This contribution examines to what extent village officials were involved in the handling of crimes in the first three centuries of Roman rule in Egypt (I-III^p). It emerges that village officials played a primary role in the early enquiries, as they represented the main point of contact for any villager who sought guidance and support in case of offence. They were assigned well-defined tasks in the police system and were able, within prescribed limits, to act independently from higher authorities. The evidence shows that the interaction between villagers and local officials after a reported crime often determined the adoption of a specific legal procedure by the offended party: frequently, the prompt submission of written complaints to higher officials. This study suggests that, contrary to previous views, the work of village officials in dealing with crime was fundamental for the functioning of the broader police and legal system.

KEYWORDS: Police, Egyptian villages, Petitions.

INDICE GENERALE

<i>Chiara D'Agostino</i> P. Oxy. IV 781 + 782: due frammenti di un codice dell' <i>Odissea</i>	pag. 7
<i>Diletta Minutoli</i> Due nuovi frammenti letterari laurenziani: Hom., <i>Ilias</i> II 843-851; Hdt., <i>Historiae</i> VIII 142, 2-3	» 19
<i>Gabriella Messeri</i> Dai papiri del Kôm Kâssûm: P. Flor. 388/b, Fr. (2) e la toparchia di Selilais e Sintaphu	» 29
<i>Antonio Stornaiuolo</i> An Unpublished <i>Manumissio inter amicos</i> (P. Mich. inv. 5688c)	» 43
<i>Hermann Harrauer</i> Araber vor der arabischen Zeit in Ägypten	» 61
<i>Giuseppe Ucciardello</i> P. Berol. inv. 21134: frammento di prosa (oratoria o retorica?)	» 71
<i>Menico Caroli</i> P. Lond. inv. 2110 <i>recto</i> (= SB XX 14599): riedizione e commento	» 75
<i>Ignacio Simón Cornago</i> Las cartas ibéricas sobre plomo	» 95
<i>Diletta Minutoli</i> Un amuleto magico proveniente da Antinoupolis	» 127
<i>Lucio Del Corso-Rosario Pintaudi</i> Quattro iscrizioni funerarie greche dalla necropoli romana di Antinoupolis	» 137
<i>Rosario Pintaudi-Matteo Borrini-Pier Paolo Mariani</i> Γεώργιος παλαίκτης – Giorgio il lottatore. Il suo sarcofago ed il suo femore	» 151

<i>Federico Favi</i> Note linguistiche a <i>P. Ant.</i> I 15 (com. adesp. fr. 1084 K.-A.)	»	163
<i>Konstantine Panegyres</i> (Δια)φυλάσσω + Dat.: A Footnote	»	169
<i>Roberto Mascellari</i> Sicurezza, osservanza delle regole, procedure di polizia nell’Egitto romano: il ruolo degli ufficiali di villaggio nella presentazione di petizioni	»	171
<i>Hermann Harrauer-Istvan Kóvacs</i> Kleine Anmerkungen zu καρακάλλιον. Erweiterte Dokumentation	»	211
<i>Hamada Kellawy</i> Some Decorated Blocks from Antinoupolis	»	225
<i>Moamen Mohamed Othman-Mohamed Abdelrahman</i> <i>Ibrahim Abdel-Fattah-Eid Mertab</i> The Engraved Glass Heart of the Lady <i>Nfrw</i>  Multi-Visualization of an Inscribed Amulet	»	235
<i>Emanuela Borgia</i> Aswan Thin-Walled Figure Painted Bowls from Antinoupolis	»	249
<i>Marcello Spanu</i> Una singolare lucerna a forma di barca da Antinoupolis	»	261
<i>Ahmed Khairy-Abeer F. Elbagrassy-Naglaa Mahmoud Ali</i> The Effect of Oxygen Absence on Ancient Egyptian Pigments. Sterilization of an Ancient Painted Wooden Object Using Anoxia	»	289
<i>Ira Rabin-Carsten Wintermann-Oliver Hahn</i> Ink Characterization, Performed in Biblioteca Medicea Laurenziana (September 2018)	»	301

DOCUMENTI PER UNA STORIA DELLA PAPIROLOGIA

<i>Francesco Pagnotta</i> Il concorso di Greco a Palermo del 1899: nuovi documenti	»	317
<i>Nikolaos Gonis-Susan Fogarty</i> Letters of A.S. Hunt and O. Gradenwitz, 1900-1933	»	335
<i>Davide Astori</i> Julius Richard Penndorf, il papirologo “dimenticato”	»	351

Rachel Yuen-Collingridge

Constantine Simonides and Papyrus Fragments of Gemistus

Pletho's *Μαγικά λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων*

» 369

LIBRI RICEVUTI

» 387

INDICI

a cura di *Diletta Minutoli*

» 393

Stampato su carta Palatina
della Cartiera Miliani-Fabiano



da Creative 3.0 s.r.l., Reggio Calabria 2019